


LEADER



Vademecum

1.



Orientamenti
per l'attuazione
della *Misura 19.3*

L'attuazione della cooperazione LEADER nella programmazione 2014-2020

2.



Guida alla
compilazione della
scheda di progetto

3.



La *Misura 19.3*
nei programmi di
sviluppo rurale italiani

VADEMECUM

L'ATTUAZIONE
DELLA COOPERAZIONE LEADER
NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Il presente documento è stato elaborato, dal CREA-Centro Politiche e Bioeconomia, nell'ambito del Progetto ReteLeader del Programma della Rete Rurale Nazionale.

Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Cura del documento:

- "Orientamenti per l'attuazione della misura 19.3": Giuseppe Gargano, Emilia Reda, Barbara Zanetti
- "Guida alla compilazione della scheda di progetto": Giuseppe Gargano, Emilia Reda, Barbara Zanetti
- "La misura 19.3 nei Programmi di sviluppo Rurale": Annalisa Del Prete

Impaginazione e grafica: Fabio Lapiana, con la collaborazione di Alberto Marchi

Segreteria di redazione: Anna Lapoli

Per la redazione del documento si ringraziano le Autorità di Gestione italiane per la preziosa e concreta collaborazione e in particolare quelle delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

PRESENTAZIONE

Rete L.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una piattaforma dove costruire e condividere la conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione. Le attività di questo progetto sono finalizzate all'individuazione e realizzazione di soluzioni e strumenti immediatamente utilizzabili dalle Regioni e dai GAL per favorire un efficiente ed efficace avvio della programmazione 2014-2020.

I vademecum sono uno strumento di supporto e di facile consultazione, per quanti sono impegnati nella programmazione della misura 19. Si tratta di pubblicazioni, composte da diversi documenti tecnici resi disponibili progressivamente, che raccolgono e approfondiscono gli aspetti normativi, amministrativi e tecnici della gestione e attuazione di LEADER a livello regionale e locale. Fra gli argomenti trattati vi sono: la Gestione e attuazione della misura 19 (modello organizzativo, flussi informativi e gestionali, circuiti amministrativi e sistema dei controlli, norme per l'affidamento degli incarichi/appalti, conflitto di interessi, pari opportunità, aspetti amministrativi-fiscali, ecc.); la Gestione e attuazione della co-

operazione LEADER (orientamenti per l'attuazione, repertorio delle procedure, fascicolo di progetto, ecc.); il Monitoraggio della misura 19 (sistema e flussi informativi, modalità di raccolta e elaborazione dati); la Valutazione della misura 19 (il piano di valutazione di Leader); il Sistema Rete (flussi informativi, accesso agli strumenti).

I contenuti generali e specifici dei Vademecum sono individuati ed elaborati grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti (referenti di LEADER a livello nazionale e regionale, dei rappresentanti dei GAL italiani, organismi pagatori, valutatori di LEADER).

In linea generale, la redazione dei Vademecum si basa sull'analisi dei regolamenti comunitari della normativa nazionale, dei documenti di programmazione e attuazione regionali (PSR, Linee Attuative, ecc.), delle strategie di sviluppo locale, dossier metodologici e tecnici della Rete Rurale Europea.

Il "Vademecum per l'attuazione della cooperazione LEADER" è stato elaborato dalla Rete Leader con l'obiettivo di offrire uno strumento di supporto, di facile consultazione, alle Regioni e ai GAL impegnati nella pianificazione, attuazione e

gestione della misura 19.3 - Cooperazione Leader.

Il Vademecum è articolato in tre parti:

1. *Orientamenti per l'attuazione della misura 19.3*

L'attuazione della cooperazione si è da sempre contraddistinta, nel corso delle precedenti programmazioni, per la forte difformità nelle procedure adottate dalle varie Autorità di Gestione (AdG) e, di conseguenza, per i lunghi tempi di attivazione che hanno spesso compromesso l'avvio tempestivo e coordinato delle iniziative di cooperazione da parte dei GAL nonché la loro attuazione.

Gli "Orientamenti per l'attuazione della misura 19.3" sono stati elaborati con lo scopo di garantire una maggiore chiarezza e omogeneità procedurale fra le diverse Amministrazioni coinvolte, così da creare, almeno a livello nazionale, i presupposti per l'avvio di percorsi comuni ai diversi partner del progetto.

2. *Guida alla compilazione della scheda di progetto*

La Guida è stata curata con la finalità di facilitare la redazione della scheda progetto e uniformare lo standard progettuale consentendo una più chiara e agevole lettura delle iniziative da parte delle AdG e la verifica, nel corso dell'attuazione, tra gli obiettivi previsti e quelli realizzati per la presentazione, in forma strutturata e condivisa, di informazioni e dati sul progetto e sul suo stato di attuazione.

3. *La misura 19.3 nei programmi di sviluppo locale. Repertorio*

Il Repertorio offre una lettura sintetica delle procedure attuative della misura 19.3 adottate dalle AdG e riportate nell'apposita scheda di misura del Programma di Sviluppo Rurale allo scopo di assicurare e favorire il flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti (Commissione europea, AdG, GAL, ecc.) nell'attuazione della misura e favorire un tempestivo avvio delle iniziative di cooperazione.

INDICE GENERALE

Parte prima

ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19.3

Preparazione e attuazione dei progetti di cooperazione dei GAL

L'ATTIVAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 19.3	13
I principi generali	15
L'attivazione della sottomisura	19
Il fascicolo del progetto di cooperazione	26
L'attuazione del progetto	29
I FORMAT	39
GLI ALLEGATI	55

Parte seconda

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO

Progetto di cooperazione	93
Metodi e procedure di attuazione del progetto	98
Aspetti organizzativi	99
Aspetti finanziari	100
Il progetto nella strategia di sviluppo locale	101
Alcune raccomandazioni	104


Parte terza

LA MISURA 19.3 NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE ITALIANI

Repertorio

Schede regionali	113
Tabelle di sintesi	159
Acronimi	169

**PARTE
PRIMA**



**Orientamenti
per l'attuazione
della *Misura 19.3***

**Preparazione e attuazione
dei progetti di cooperazione
dei GAL**

INDICE

Premessa	11
L'ATTIVAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA SOTTO MISURA 19.3	
1. I principi generali	15
Condizioni di partecipazione e ammissibilità dei partner	15
Il valore aggiunto della cooperazione alla strategia di sviluppo locale	16
L'azione comune	17
2. L'attivazione della sottomisura	19
Le attività per il supporto tecnico preparatorio	19
<i>L'approvazione delle spese per il supporto tecnico preparatorio</i>	19
La selezione dei progetti di cooperazione	20
<i>La selezione dei progetti da parte del GAL</i>	20
<i>La selezione dei progetti da parte dell'Autorità di Gestione</i>	21
L'ammissibilità dei progetti	23
<i>Verifica delle condizioni di ammissibilità</i>	23
<i>Verifica delle condizioni progettuali</i>	23
Il codice di progetto	25
3. Il fascicolo del progetto di cooperazione	26
Il fascicolo di progetto	26
<i>La scheda di progetto</i>	26
<i>Gli allegati alla scheda di progetto</i>	27
<i>L'accordo di cooperazione</i>	27
4. L'attuazione del progetto	29
I costi comuni	29
Gli interventi e le spese ammissibili	30

<i>Le attività e le spese ammissibili per il supporto tecnico preparatorio</i>	30
<i>Le attività e le spese ammissibili per la realizzazione del progetto</i>	31
La struttura comune	32
Termini e scadenze per l'attuazione del progetto	33
Modifiche al progetto	33
Rendicontazione delle spese per le attività comuni	34
Rapporto di monitoraggio fisico e finanziario	37
I FORMAT	
Scheda di progetto	41
Format per la richiesta modifiche di progetto	51
Format per il monitoraggio della spesa	53
GLI ALLEGATI	
Schema di accordo di cooperazione (senza struttura comune)	57
Schema di accordo di cooperazione (<i>Esempio di accordo con creazione di struttura giuridica comune in particolare nell'esempio proposto si ipotizza la costituzione di un GEIE</i>)	69
Dichiarazione assenza sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione	81
Giustificazione dei costi. Verificabilità e controllabilità	82
Curriculum partner no GAL	83

PREMESSA

Il documento “Orientamenti per l’attuazione della sottomisura 19.3. Preparazione e attuazione dei progetti di cooperazione dei GAL” è stato elaborato dalla Rete Rurale Nazionale con il duplice intento da un lato di fornire alle Autorità di Gestione (AdG) suggerimenti operativi per l’attuazione della sottomisura dedicata alla realizzazione da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL) dei progetti di cooperazione e dall’altro di garantire una sufficiente uniformità delle procedure fra le diverse Amministrazioni coinvolte, così da creare, almeno a livello nazionale, i presupposti per dar vita a percorsi comuni ai diversi partner del progetto. A tal fine, la Rete Rurale Nazionale, nella fase di redazione del documento, ha coinvolto i referenti di misura delle AdG in una redazione partecipata degli “Orientamenti” invitandoli, partendo da un testo base, a presentare osservazioni e integrazioni che sono state raccolte, discusse e integrate nel testo.

La redazione del documento è partita dall’analisi dei seguenti documenti delle Regioni e delle Province Autonome italiane:

- i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) con particolare riguardo alla misura 19 e alla sottomisura 19.3;

- i relativi bandi di misura e sottomisura;
- le linee attuative (quando già predisposte).

Inoltre, per la redazione del documento sono stati utilizzati elaborati e contributi della Rete Rurale Nazionale, delle AdG, dei GAL nonché della Rete Rurale Europea redatti e condivisi nel corso dell’ultima programmazione nell’ambito di workshop e incontri organizzati o ai quali ha partecipato la stessa Rete.

Gli “Orientamenti” sono articolati in tre parti.

Nella prima parte sono stati richiamati i principi generali che caratterizzano la cooperazione in ambito LEADER e presentati gli orientamenti procedurali relativamente alle fasi di attivazione e attuazione della sottomisura. Infine, un paragrafo è stato dedicato al fascicolo di progetto che, di fatto, costituisce il momento di definizione di un lavoro unico e condiviso tra tutti i partner e consente alle AdG una più chiara e agevole lettura delle iniziative e la verifica, nel corso dell’attuazione del progetto, di quanto realizzato rispetto agli tra gli obiettivi previsti e quelli realizzati.

La seconda parte è stata dedicata ai format da utilizzare nella fase di attivazione della sottomisura e nel corso dell’attua-

zione dei progetti di cooperazione. Si tratta di schemi che consentono, in forma strutturata e condivisa, la presentazione di informazioni e dati sul progetto e sul suo stato di attuazione.

Infine, la terza parte, è stata dedicata agli allegati che accompagnano la scheda di progetto. Si tratta di una documentazione integrativa e di supporto che i GAL possono utilizzare per la presentazione del proprio progetto e che risulta utile

alle AdG nella fase di ammissibilità dello stesso al finanziamento. La documentazione riportata è meramente indicativa e lascia alle AdG la possibilità di prevedere ulteriori documenti di accompagnamento alla scheda di progetto.

Per la redazione degli "Orientamenti" si ringraziano le AdG italiane per la preziosa e concreta collaborazione e in particolare quelle delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.



L'ATTIVAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 19.3



1. I PRINCIPI GENERALI

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ DEI PARTNER

I progetti di cooperazione dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno due partner, di cui almeno un GAL sostenuto dal FEASR situato nell'ambito del territorio nazionale per la cooperazione interterritoriale o in un altro Stato (anche extra UE), nel caso della cooperazione transnazionale.

Oltre ad altri GAL di cui all'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione può essere aperta a un partenariato (no GAL) pubblico - privato, rurale o non rurale, formato da attori locali e organizzato secondo l'impostazione Leader/CLLD e quindi capace sia di elaborare una strategia di sviluppo per un determinato territorio sia di gestire l'azione di cooperazione. Tuttavia, le spese sostenute per quest'ultima sono considerate ammissibili soltanto per i GAL Leader e non per i partner no GAL che dovranno invece sostenere finanziariamente gli interventi di propria competenza ad esclusione delle spese di animazione e di supporto tecnico preparatorio. Queste ultime sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, anche nei territori

no Leader, purché sostenute dai partner GAL.

I partner del progetto di cooperazione si distinguono in:

- *effettivi*, cioè coloro che partecipano alla realizzazione delle attività del progetto, gestiscono il budget ad essi assegnato dal piano finanziario e rispettano gli obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR nel caso di *GAL LEADER*, degli altri programmi operativi di riferimento nel caso di *GAL no LEADER* e di eventuali altri programmi e/o strumenti finanziari nel caso di partner *no GAL*;
- *associati* quando, in funzione di specifiche esigenze, partecipano alla realizzazione del progetto di cooperazione soggetti diversi da quelli sopra citati (es. Università, centri di ricerca, associazioni, Enti locali).

Analogamente a quanto previsto per i partner no GAL, anche gli associati non dispongono di finanziamenti specifici, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (*contributi in-kind*). La loro partecipazione, nonché le modalità di regolamentazione del loro contributo alla realizzazione del progetto, sono lasciate alla discrezionalità delle AdG dei PSR coinvolti.

Inoltre, con lo scopo di non pregiudicare il regolare svolgimento e il raggiungimento degli obiettivi del progetto, si ritiene opportuno che i partner no GAL e gli associati sottoscrivano l'accordo di cooperazione all'interno del quale, secondo la specificità di ogni progetto, sia differenziata la disciplina delle diverse categorie di partner anche in relazione all'impegno di partecipazione (ad es. diverso diritto di voto per tipologia di decisioni)¹.

La Commissione, al fine di garantire una efficace gestione del progetto, auspica l'individuazione nell'ambito del partenariato di un *capofila* chiamato a svolgere le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio e comunicazione.

Infine, ciascuna AdG, per la propria area di competenza, con l'obiettivo di favorire la concentrazione delle risorse su iniziative caratterizzate da massa critica ed evitare la loro frammentazione nonché l'appesantimento delle attività gestionali e amministrative, può regolamentare sia il numero minimo/massimo di GAL partecipanti per progetto che il numero di progetti per GAL.

IL VALORE AGGIUNTO DELLA COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

L'azione di cooperazione deve rafforzare e aggiungere valore alle strategie di sviluppo locale grazie al confronto, in ambito nazionale e internazionale, tra soggetti accomunati da un interesse quale, ad esempio, la valorizzazione di risorse comuni, la ricerca di soluzioni a problemi locali, ecc.

Il confronto e lo scambio di informazioni, esperienze, metodi e strumenti differenti, modelli organizzativi e buone pratiche conseguite dalle precedenti esperienze di cooperazione, hanno dimostrato che, oltre a consentire al raggiungimento di uno o più obiettivi del PSL, determinano il valore aggiunto della cooperazione alla strategia di sviluppo locale che può essere ricondotto:

- *al miglioramento della competitività economica e sociale del territorio grazie*
 - all'acquisizione di nuove conoscenze in grado di dare nuove soluzioni a problemi locali;
 - all'accrescimento delle competenze tecniche e amministrative degli attori locali;
 - all'individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine;
 - alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l'innovazione

1. Per un approfondimento sull'accordo di cooperazione si rimanda alla sezione 3

attraverso nuove competenze, nuove visioni e dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più avanzati con benefici socio-economici per le aree rurali;

- *al miglioramento dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati in termini di*

- requisiti tecnici;
- tecnologie adottate;
- visibilità tramite azioni di promozione;

- *alla divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how in grado di*

- rafforzare l'identità territoriale che aiuta la popolazione locale a riscoprire la propria terra e storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio territorio;
- favorire comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d'isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio.

L'AZIONE COMUNE

L'azione di cooperazione è intesa come parte integrante della strategia locale il cui obiettivo dovrà essere perseguito attraverso progetti che prevedano la realizzazione di azioni comuni, volte ad esempio a:

- creare competenze e trasferire espe-

rienze sullo sviluppo locale attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione per l'adozione di metodologie comuni o l'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata;

- promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner attraverso la realizzazione di azioni informative e formative, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, itinerari turistici tematici, piani di comunicazione;

- migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso la realizzazione di azioni volte alla creazione di servizi, alla tutela del paesaggio, alla diffusione dell'*Information Communication Technology*, allo sviluppo e miglioramento delle possibilità di occupazione, in particolare di giovani e donne;

- incoraggiare la produzione e commercializzazione congiunta di prodotti afferenti a una stessa categoria (agricola, alimentare, artigianale) attraverso la realizzazione di studi e indagini, progetti pilota, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, disciplinari, piani di comunicazione.

Si tratta, in sostanza, di incoraggiare i partner della cooperazione a lavorare allo sviluppo di un progetto comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo, a ricercare la massima complementarità con gli altri strumenti programmatici e apportare un reale valore aggiunto al territorio valutabile in termini concreti, in modo tale che questo

possa essere meglio messo in relazione con una dimensione economica globale. La realizzazione di un'azione comune può anche concretizzarsi nella costituzione di una struttura giuridica comune la cui fattibilità amministrativa e finanziaria dipende dal quadro normativo vigente negli Stati membri dei partner coinvolti nella costituzione.

Specifiche *azioni locali* potranno essere realizzate dai singoli partner sul loro territorio se strettamente connesse e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto ed attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti al fine di rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

2. L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTOMISURA

LE ATTIVITÀ PER IL SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO

L'esperienza della cooperazione in ambito LEADER ha evidenziato che per la loro complessità i progetti di cooperazione necessitano di una fase di preparazione finalizzata alla ricerca di partner e allo sviluppo dell'idea-progetto, fabbisogno che si manifesta in maniera ancora più evidente nel caso della cooperazione transnazionale. Tale fase è definita *preliminare* in quanto comprende tutte quelle azioni che precedono il progetto di cooperazione e che perseguono il fine di facilitare la ricerca dei partner e sostenere la definizione dell'azione comune.

La Commissione, sottolineando l'importanza e la necessità delle azioni svolte nella fase preliminare di attuazione del progetto, lascia alle AdG il compito di indicare gli importi o le percentuali di spesa ammissibili per questa fase e consiglia di non perseguire un approccio troppo restrittivo nel definire l'elenco delle spese ammissibili vista la difficoltà di prevedere tutte le attività che possono

essere necessarie per la definizione degli interventi di cooperazione.

La condizione per l'accesso al sostegno del supporto tecnico preparatorio è rappresentata dalla capacità del GAL di dimostrare il suo orientamento verso la realizzazione di un progetto concreto e fattibile. Questo significa che dovranno essere identificati almeno gli obiettivi e la natura del progetto pianificato. Tuttavia, il supporto tecnico preparatorio non implica l'obbligo della realizzazione del progetto se questo, per difficoltà sopraggiunte e debitamente motivate, non può essere oggettivamente portato avanti.

L'approvazione delle spese per il supporto tecnico preparatorio

La fase di approvazione delle spese preliminari è distinta da quella di selezione dei progetti di cooperazione. Questa fase può essere condotta dall'AdG in seguito alla presentazione della domanda di aiuto da parte del GAL proponente, o da quest'ultimo utilizzando le risorse della propria strategia di sviluppo locale².

In ogni caso, per il riconoscimento delle spese sostenute per la definizione del

2. "Guidance form implementation activities of the Leader Cooperation in rural development programmes 2014-2020" par. 4.1

progetto, il GAL deve predisporre i seguenti documenti:

- un *rapporto di esecuzione completo* in cui sono descritte le attività realizzate per la definizione dello specifico progetto e fornite indicazioni sugli incontri svolti (a livello locale e fra i potenziali partner), sulle tappe che hanno caratterizzato il passaggio dall'idea-progetto alla proposta esecutiva (incontri tra i potenziali partner, partecipazione a eventi, studi e indagini eventualmente svolte, ecc.), comprese quelle relative alla elaborazione e stipula dell'accordo di cooperazione (eventuali bozze preparatorie, attivazione di consulenze, ecc.);
- un *elenco dettagliato delle spese sostenute*;
- un'attestazione da parte del GAL che le spese realizzate non sono state o saranno oggetto di ulteriori richieste di finanziamento a valere su altri progetti/programmi.

Nel caso in cui l'approvazione delle spese sostenute per la definizione del progetto è effettuata dall'AdG, è necessario che venga assicurato un processo rapido di valutazione al fine di non ritardare l'approvazione del relativo progetto e di conseguenza l'avvio delle attività di cooperazione da parte dei GAL.

LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Una volta completata la redazione della scheda di progetto, dell'accordo di partenariato e degli eventuali allegati richiesti, l'intero fascicolo è pronto per essere sottoposto alla verifica dell'ammissibilità amministrativa e della qualità progettuale. Questa fase può essere effettuata dall'AdG, dal GAL titolare della strategia di sviluppo locale o da entrambi³.

La selezione dei progetti da parte del GAL

Nel caso in cui il PSR preveda la modalità di selezione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL, questi ultimi dovranno inserire l'idea progettuale nella propria strategia di sviluppo locale basata sull'analisi dei fabbisogni del proprio territorio. La formalizzazione dell'idea progetto nella strategia di sviluppo locale riterrebbe opportuna la specificazione:

- di obiettivi realistici;
- degli ambiti tematici;⁴
- delle azioni comuni che si intendono realizzare con i partner.

La composizione del partenariato, se già definita in sede di elaborazione della strategia, potrà essere riportata nel proprio

3. "Guidance form implementation activities of the Leader Cooperation in rural development programmes 2014-2020" par. 4.2

4. Gli ambiti tematici sono da individuare tra: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); turismo sostenibile; cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale); valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio; accesso ai servizi pubblici essenziali; inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; legalità e promozione

documento programmatico. Nel caso in cui la composizione dovesse essere condizionata dall'approvazione del progetto da parte delle AdG di altre Regioni o Stati membri, è sufficiente riportare le aree/regioni/stati con cui si vuole fare cooperazione ed esplicitare e formalizzare la composizione del partenariato in un secondo momento.

Una volta definito il partenariato e messo a punto, di conseguenza, il piano delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento di cooperazione, si ritiene comunque opportuna la redazione del progetto esecutivo sulla base della scheda di progetto di seguito proposta, al fine di uniformare lo standard progettuale.

La selezione dei progetti da parte dell'Autorità di Gestione

La Commissione riconosce la possibilità di derogare la selezione dei progetti da parte dei GAL affidandola alle AdG soprattutto nel caso in cui l'impatto del progetto di cooperazione a livello territoriale è di ampia portata.

In questo caso le AdG coinvolte nel singolo progetto di cooperazione, senza indebolire l'approccio *bottom up* che caratterizza il LEADER e con lo scopo sia di coordinare la tempistica legata alla selezione del progetto e sia di ridurre i tempi di attesa dei risultati della selezione, devono:

- garantire una raccolta continua dei fa-

scicoli di progetto attraverso la pubblicazione nel corso dell'anno di almeno quattro inviti a presentare le proposte progettuali o l'attivazione di uno sportello permanente;

- costituire un comitato interno alla propria struttura per la selezione dei progetti sulla base di criteri il più possibile condivisi.

Durante il periodo di selezione del progetto, le AdG coinvolte possono valutare la possibilità di confrontarsi al fine di valutare la necessità di:

- consentire modifiche o integrazioni al progetto;

- modificare i termini dell'approvazione.

Dalla data di ricezione del progetto, l'AdG è tenuta a chiudere il processo di valutazione e selezione e a procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione entro quattro mesi.

Per l'avvio tempestivo e coordinato delle iniziative di cooperazione, assume un ruolo centrale lo scambio delle informazioni sullo stato di avanzamento del processo istruttorio tra le AdG.

Nello specifico, all'AdG del GAL capofila è chiesto di seguire lo stato di approvazione del progetto e di informare periodicamente le altre AdG interessate.

Il flusso delle informazioni potrebbe seguire le seguenti fasi:

1) il GAL redige il fascicolo di progetto e lo trasmette alla propria AdG di riferimento (nel caso in cui la selezione

sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità; reti e comunità intelligenti; diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

avviene da parte del GAL, il fascicolo del progetto selezionato è trasmesso all'AdG contestualmente alla domanda di aiuto per la sua definitiva approvazione);

- 2) ricevuto il fascicolo di progetto, le AdG lo protocollano. La data del protocollo attribuita rappresenta l'avvio del periodo di selezione e/o di approvazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione da parte dell'AdG;
- 3) l'AdG del GAL capofila comunica alle altre Autorità coinvolte e al GAL capofila la data di avvio e di chiusura dell'iter di valutazione e al termine, se il progetto è approvato, attribuisce il codice di progetto che ne consentirà l'individuazione univoca;
- 4) ciascuna AdG coinvolta comunica all'Autorità del GAL capofila la conclusione e l'esito del procedimento di verifica dell'ammissibilità del progetto da parte della propria struttura (data di approvazione). Con riferimento ai progetti di cooperazione transnazionale, le AdG comunicano alla Commissione l'avvenuta approvazione;
- 5) ciascuna AdG comunica al proprio GAL l'approvazione definitiva del progetto;
- 6) una volta raccolte tutte le approvazioni, l'AdG del GAL capofila comunica formalmente a tutte le Autorità interessate l'avvenuta approvazione de-

finitiva del progetto. Tale comunicazione è inviata anche al GAL capofila affinché possa trasferire l'informazione ai GAL partner e alla Rete Rurale Nazionale.

La comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti di cooperazione transnazionali alla Commissione avviene con l'invio dell'"*Information exchange form for transnational cooperation projects*" tramite SFC 2014, il sistema di informazione utilizzato per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione europea e gli Stati membri.⁵ La comunicazione tramite SFC è possibile mediante la funzionalità "progetti di cooperazione" attivata nell'ambito del sistema stesso all'interno del menù "programmazione".

Nel caso in cui non sia possibile completare la notifica con tutte le informazioni richieste dal form, il sistema SFC consente di completare le informazioni richieste anche in un momento successivo al primo invio.

La Commissione informa il Sotto-Comitato Leader della Rete Rurale Europea (ENRD) circa le notifiche ricevute il quale provvede a rendere disponibile il relativo elenco sul sito della Rete stessa. L'avvenuta approvazione dei progetti di cooperazione interterritoriale dovrà invece essere comunicata alla Rete Rurale Nazionale.

5. Reg. (CE) n. 1305/13, art. 44 (4). Il Form a cui si fa riferimento è riportato nell'allegato 3 del documento "Guidance for implementation of leader cooperation activities in rural development programmes 2014-2020"

L'AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

Al fine di garantire un processo di verifica dell'ammissibilità dei progetti di cooperazione coerente e coordinato in termini di tempistica⁶, si ritiene opportuna l'adozione da parte dei GAL LEADER di una scheda di progetto condivisa o il più possibile uniforme, nel rispetto comunque delle disposizioni dell'AdG.

Un progetto di cooperazione è ritenuto approvato, e quindi la realizzazione delle attività previste dallo stesso (e le relative spese) possono avere inizio, nel momento in cui il progetto ha superato positivamente l'esito della verifica dell'ammissibilità da parte di *tutte* le AdG e/o dei GAL coinvolti, qualora la selezione sia effettuata da quest'ultimi. Data quindi l'importanza che assume l'accertamento dell'ammissibilità per l'avvio del progetto, si ritiene necessario che i requisiti da accertare siano tempestivamente resi noti ai GAL LEADER in modo da poter essere da supporto per la redazione della scheda di progetto, la presentazione dell'intero fascicolo e della documentazione oggetto di verifica per l'ammissibilità del progetto.

Verifica delle condizioni di ammissibilità

La verifica delle condizioni di ammissibilità è orientata a valutare l'esistenza dei requisiti indispensabili a determinare l'ammissibilità della proposta progettuale. Tali requisiti potrebbero essere

ricondotti:

- all'ammissibilità dei partner in base a quanto riportato nell'art. 44 (2) del Regolamento 1305/2013;
- alla coerenza delle finalità e degli obiettivi del progetto con la strategia di sviluppo locale nell'ambito della quale il progetto è realizzato;
- alla presenza di un accordo di cooperazione e/o lettere di adesione sottoscritte da tutti i partner in cui sono definite le responsabilità e gli impegni di ciascuno di essi;
- alla completezza e conformità della documentazione richiesta e alla presentazione entro i tempi previsti.

Verifica delle condizioni progettuali

La verifica del progetto dovrebbe perseguire non solo l'intento di individuare le proposte finanziabili ma anche quello di costituire un momento di confronto tra le AdG e i GAL con lo scopo di migliorare, se necessario, la qualità progettuale. La verifica potrebbe essere realizzata prevedendo, a monte, un punteggio massimo complessivo assegnabile e determinato, a sua volta, dal peso assunto dai diversi requisiti nella valutazione del progetto. Al fine di agevolare le attività di analisi e di verifica dei progetti di cooperazione, di seguito si riportano alcuni principi che potrebbero essere rappresentati da:

- *Organizzazione del partenariato*. La verifica dell'organizzazione del partenariato deve essere mirata ad accer-

6. La selezione effettuata dall'Autorità di Gestione deve essere conclusa entro i 4 mesi dalla data di presentazione dei progetti così come indicato dal Reg.1305/2013 art. 44 (4)

- tare il coordinamento dello stesso in funzione delle finalità del progetto. In particolare, occorrerebbe verificare la presenza:
- di una chiara descrizione dei ruoli di ciascun partner in relazione alle attività e agli obiettivi del progetto;
 - della mobilitazione di attori locali in grado di innescare nuove dinamiche relazionali sul territorio funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del progetto.
- *Caratteristiche del progetto.* La verifica si pone l'obiettivo di accertare la qualità della proposta progettuale, il valore aggiunto rispetto alla strategia locale, il grado d'innovazione, la sostenibilità delle attività e la congruità della spesa in termini di efficienza. Si tratta quindi di verificare:
- la presenza di una azione comune attivabile attraverso una o più misure del PSL o PSR;
 - la stesura di un progetto chiaro e concreto in termini di enunciazione dell'obiettivo generale, degli obiettivi specifici, delle azioni previste, della quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato;
 - la presenza del valore aggiunto determinato dall'azione di cooperazione con GAL/altri partner pubblici privati localizzati in altre regioni italiane, europee ed extra UE;
 - il carattere di innovatività in grado di consentire l'acquisizione di benefici congiunti in termini di acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni e reti, nuovi prodotti o nuovi metodi e processi produttivi;
- la presenza di un'azione di comunicazione chiaramente legata agli obiettivi del progetto e del PSL e appropriata per raggiungere i gruppi target, gli stakeholder e i beneficiari del PSL e PSR;
 - il grado di sostenibilità del progetto intesa come capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto;
 - la coerenza, l'adeguatezza, la chiarezza e la fattibilità del budget finanziario rispetto agli obiettivi, ai risultati da raggiungere e alla tempistica per la realizzazione delle azioni previste.
- *Modalità di gestione.* La verifica si propone di accertare lo stato di definizione dell'organizzazione tecnico gestionale, l'articolazione del sistema di autovalutazione e quindi la presenza:
- di una chiara ed equa ripartizione delle responsabilità a livello organizzativo e direttivo, del livello di definizione dei processi decisionali, delle modalità attuative e finanziarie dei singoli partner rispetto alla realizzazione del progetto nonché di un sistema adeguato di comunicazione e interazione tra di essi;
 - di un modello di procedure chiare, efficienti ed efficaci per il controllo interno e per le attività di monitoraggio e valutazione che permetta di fornire informazioni sulla qualità dei contenuti del progetto, sul suo stato di avanzamento e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

IL CODICE DI PROGETTO

Una volta approvato il progetto, ciascuna AdG attribuisce un codice identificativo del progetto e lo comunica alle altre Autorità coinvolte mentre il Capofila lo comunica agli altri partner.

Conformemente al codice GAL attribuito dall'ENRD, il Codice progetto è composto di tre parti che identificano rispettivamente:

- la tipologia di cooperazione, attraverso le lettere "I" e "T" rispettivamente per i progetti di cooperazione Interterritoriale e Transnazionale;

- il GAL capofila o il GAL di riferimento inteso come capofila secondo il codice assegnato dalla Commissione europea;
- il progetto, attraverso un numero progressivo composto di tre cifre assegnato dall'AdG Capofila all'atto della presentazione del fascicolo.

Adottando l'esempio di un fascicolo di progetto di cui è capofila un GAL italiano, l'AdG di competenza assegnerà un codice così composto:

"I" o "T" - IT016-00X

3. IL FASCICOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

IL FASCICOLO DI PROGETTO

L'ammissibilità e la sostenibilità della proposta progettuale devono essere verificate a seguito della valutazione del fascicolo di progetto. Indipendentemente dal fatto che l'iniziativa di cooperazione sia integrata nella strategia di sviluppo locale e approvata contestualmente a questa, il fascicolo di progetto deve contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie per consentire una sua puntuale valutazione.

Il fascicolo deve contenere le informazioni minime comuni allo scopo di uniformare lo standard progettuale consentendo così:

- nella fase di valutazione e selezione, una più chiara e agevole lettura delle iniziative da parte delle AdG e dei GAL coinvolti;
- nel corso dell'attuazione del progetto, la verifica tra gli obiettivi previsti e quelli realizzati.

Il fascicolo di progetto proposto è articolato nelle seguenti due parti distinte e complementari:

- scheda di progetto;
- allegati alla scheda di progetto.

La scheda di progetto

La scheda di progetto rappresenta la parte essenziale del fascicolo nella quale sono riportate le informazioni relative all'iniziativa nella sua globalità e gli elementi che caratterizzano le attività di competenza dei singoli partner (Format 1). Per questo motivo la scheda si articola nelle seguenti due sezioni:

- il progetto nel suo complesso (Sezione I);
- gli interventi di competenza dei singoli partner a livello locale (Sezione II).

La prima sezione, che deve essere comune a tutti i partner, descrive il progetto nel suo complesso e riporta le informazioni anagrafiche del capofila, dei partner GAL e non, delle AdG coinvolte.

Attraverso la scheda di progetto sono desumibili le seguenti informazioni:

- motivazioni all'origine del partenariato e del progetto;
- finalità e obiettivi;
- attività preliminari e attuative;
- indicatori di realizzazione e di risultato;
- metodi e procedure di attuazione;
- aspetti organizzativi (durata del progetto, crono-programma delle attività);
- aspetti finanziari (costo complessivo del progetto e ripartizione delle spese tra i partner).

La descrizione del progetto può essere perfezionata allegando della documentazione tecnica di supporto.

La seconda sezione, invece, ha valenza locale e riporta la descrizione degli interventi di competenza di ciascun GAL LEADER partecipante al progetto. In particolare, per ciascuno di essi dovrà essere riportata:

- la coerenza del progetto rispetto alla relativa strategia di sviluppo locale;
- la descrizione articolata delle attività/azioni locali che possono essere realizzate dai singoli GAL sul loro territorio;
- gli aspetti organizzativi / gestionali e finanziari.

Inoltre, per i progetti di cooperazione transnazionale, si consiglia di effettuare la traduzione in lingua inglese della scheda di progetto al fine di facilitare la diffusione delle informazioni presso i soggetti – istituzionali e non – interessati all’iniziativa (fra tutti si cita la Rete Rurale Europea incaricata dalla Commissione di dare informazione sulle iniziative finanziate e di implementare una banca dati europea dei progetti).

Gli allegati alla scheda di progetto

La scheda di progetto è accompagnata dall’accordo di cooperazione che descrive le responsabilità e l’impegno di ciascun partner (allegato A). Esso deve essere sottoscritto dal rispettivo rappresentante legale. L’accordo, se non altrimenti prescritto dall’AdG, può essere sostituito da una lettera di adesione al partenariato, anch’essa sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun partner.

Ulteriori allegati possono essere rappre-

sentati da una serie di documenti che completano la presentazione del progetto e ne supportano la valutazione, quali ad esempio:

- la dichiarazione del capofila e di ciascun partner, con la quale si evidenzia l’assenza di sovrapposizione con altri progetti di cooperazione finanziati da altri programmi (qualora non sia inserita tra le dichiarazioni riportate nella domanda di aiuto) (allegato B);
- la relazione finanziaria relativa alle singole voci di spesa redatta allo scopo di dimostrare che i costi stimati per le singole attività sono coerenti rispetto al mercato di riferimento (allegato C);
- il curriculum dettagliato del/dei partner no GAL, qualora il partenariato comprenda altri gruppi locali pubblici e privati e un’auto-dichiarazione dalla quale si evince la capacità finanziaria del/dei candidato/i espressa sia in termini d’importo destinato al progetto che della fonte finanziaria utilizzata (allegato D).

Al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie a una valutazione integra, il fascicolo di progetto andrebbe presentato nella sua interezza a ciascuna AdG. In caso di accordi tra le varie Autorità, la scheda di progetto, comprensiva di tutti i suoi allegati può essere trasmessa alla sola Autorità del GAL capofila mentre alle altre può essere trasmessa la prima e la seconda sezione relativa al GAL di sua pertinenza.

L’accordo di cooperazione

Una volta chiariti i dettagli del progetto e approvati i ruoli dei partner e la tem-

pistica, il partenariato può procedere alla stesura di un accordo di cooperazione, che impegna ciascuno partner a svolgere determinati compiti entro i termini prefissati e ad assumersi la relativa responsabilità finanziaria nei confronti degli altri partner e delle rispettive AdG. Lo scopo dell'accordo è quindi quello di precisare e regolare tutti quegli aspetti e tutte le possibili situazioni che si possono creare all'interno del partenariato, a partire dal suo avviamento. La stipula dell'accordo consente di disciplinare e formalizzare, caso per caso, questioni specifiche che possono sorgere a seguito delle diverse disposizioni previste dai PSR, nonché dalle specificità legate alla tipologia di attività intraprese. All'accordo devono essere allegate le decisioni assunte dai competenti organi dei partner in merito all'approvazione dell'accordo medesimo e del progetto di cooperazione, nonché il conferimento dell'incarico al soggetto delegato a sottoscrivere l'accordo, a meno che non si tratti del rappresentante legale (nel qual caso non è necessaria una delega specifica).

L'accordo, che costituisce parte integrante del fascicolo di progetto, oltre ad illustrare le finalità della cooperazione, definire chiaramente gli obiettivi, le attività da intraprendere per raggiungerle e le risorse finanziarie necessarie, dovrà sviluppare e contenere le seguenti informazioni:

- un impegno scritto dei partner, in cui siano precisati i nomi e le informazioni anagrafiche del capofila e dei GAL partner/altre associazioni pubblico private partecipanti;
- l'indicazione degli obiettivi;

- gli obblighi delle parti (rispetto dei tempi di realizzazione delle modalità di organizzazione e di controllo dei progetti, la definizione delle modalità di circolazione delle informazioni tra i partner e tra questi e le AdG, il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza in merito all'individuazione dei fornitori e dei destinatari ultimi degli aiuti, in accordo con i principi della normativa comunitaria sugli appalti, i casi di inadempimento e di esclusione);
- i ruoli e le funzioni di ciascun partner precisando le funzioni svolte dal capofila e quelle attribuite agli altri partner;
- i processi decisionali (es. modalità di votazione per l'adozione di decisioni, creazione di uno *steering committee*);
- l'eventuale costituzione di una struttura giuridica comune;
- i criteri di ripartizione delle spese relative alle attività comuni;
- le condizioni per accettare l'eventuale ingresso di nuovi partner e rinuncia di un partner;
- una procedura che permette la modifica e/o l'integrazione dell'accordo;
- l'indicazione delle norme legislative di riferimento e della giurisdizione di competenza in caso di controversia tra le parti.

Va ricordato che nel caso in cui il progetto preveda come prodotto la messa a punto di un brevetto, all'interno dell'accordo di cooperazione dovranno essere chiarite la proprietà e le modalità per l'utilizzazione. L'accordo, infine, deve essere redatto nelle lingue dei diversi Stati membri coinvolti oppure in un'unica lingua di lavoro (es. inglese).

4. L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

I COSTI COMUNI

L'esecuzione dell'azione comune rappresenta l'essenza del progetto di cooperazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente tutti i partner in quota parte o come azione, pur sempre unitaria, ma suddivisibile in moduli attuati dai singoli partner. Ad esempio, nel caso di realizzazione di un evento, le singole spese relative alla sua organizzazione (affitto sale, noleggio attrezzature tecniche, cartellonistica, traduzione ecc.) possono essere ripartite tra i partner. Quest'ultimo orientamento è quello prevalente tra gli Stati membri: in molti, infatti, hanno scelto di optare per azioni comuni separabili da realizzare autonomamente.

Esiste anche la possibilità che l'azione comune richieda l'acquisizione di un servizio o di una fornitura a beneficio di tutti i partner o l'individuazione di un soggetto incaricato alla sua realizzazione. In questo caso è possibile dare attuazione all'intervento in maniera unitaria la cui spesa è effettuata dal capofila o da altro partner delegato, in nome e per conto degli altri partner. In questo caso, il partner che ha effettuato la spesa dovrà richiedere il rimborso agli altri partner mediante emissione di fattura nella quale

sarà menzionato in oggetto il "riaddebito pro-quota" delle spese per la fornitura di un servizio acquisito anche in nome e per conto dei partner deleganti. L'importo sarà soggetto a IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria applicando l'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 27 – *quinquies* D.P.R. 633/72 solo nel caso in cui l'IVA assolta sull'acquisto o prestazione non sia detraibile per natura. In ogni caso va sottolineato che l'effettuazione di spese da parte di un partner delegato da riaddebitare pro-quota agli altri partner deleganti con relativo trasferimento di fondi tra gli stessi presenta evidenti svantaggi di natura prettamente fiscale e, nel caso di acquisto di beni materiali e immateriali, problemi di rendicontabilità. Ad esempio, la rifatturazione, per il partner che riceve il riaddebito, comporta una duplicazione del costo IVA. Il riaddebito di un costo indeducibile può far scaturire in capo al partner delegato un maggior reddito imponibile, mentre l'acquisto di beni che rimangono nella sua sfera patrimoniale, pur se nel possesso condiviso con gli altri partner, a seguito del riaddebito pro-quota, può comportare la non rendicontabilità per i partner deleganti della spesa da loro sostenuta pro-quota.

Altra soluzione da perseguire, specie nel caso della cooperazione transnazionale, è quella di un unico contratto, stipulato dal GAL incaricato in proprio e a nome e per conto di tutti i partner, in forza del quale il fornitore emetterà fatturazioni per ogni partner.

GLI INTERVENTI E LE SPESE AMMISSIBILI

La fase di attuazione dei progetti di cooperazione risente della complessità dal punto di vista sia organizzativo, data dal partenariato, sia gestionale tipica del carattere multisettoriale e integrato che contraddistingue la cooperazione LEADER.

Le regole di base, le spese ammissibili e la gestione delle iniziative sono inquadrare nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali e sulla base delle indicazioni fornite da ciascuna AdG all'interno dei propri PSR o nei bandi di attivazione della cooperazione.

Gli interventi ammissibili e di conseguenza le spese di un progetto di cooperazione si distinguono in:

- *supporto tecnico preparatorio*, in cui rientrano tutte le spese collegate alla definizione delle azioni del progetto di cooperazione e alla ricerca partner;
- *realizzazione* delle attività previste nel progetto.

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle relative spese, un orientamento a livello nazionale è fornito dal documento redatto dalla Rete Rurale Nazionale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"⁷ nell'apposita scheda dedicata alla cooperazione transnazionale e interterritoriale.

Le attività e le spese ammissibili per il supporto tecnico preparatorio

A livello nazionale il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", cogliendo le indicazioni della Commissione, fornisce, a titolo di orientamento, le seguenti indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione delle attività preliminari:

- spese relative alla ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto e alloggio del personale coinvolto;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti (redazione di progetto, ecc.);
- spese relative alla comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzioni di testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori e altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio delle attrezzature, il catering, l'interpretariato e la traduzione;
- spese generali relative all'organizzazio-

7. Il documento è stato redatto dalla Rete Rurale Nazionale e approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016

ne e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Si ritiene opportuno sottolineare che quanto scritto dalle linee guida non pregiudica le condizioni di ammissibilità di ulteriori categorie di spesa stabilite da ciascuna AdG per le misure del rispettivo PSR purché queste siano sostenute nell'interesse delle finalità del progetto e nel rispetto delle norme e degli interessi nazionali e comunitari.

Sulla base delle indicazioni delle AdG, il periodo di ammissibilità delle spese sostenute per il supporto tecnico preparatorio può essere fatto partire dalla data di approvazione del PSR e/o comunque prima della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione⁸.

Le attività e le spese ammissibili per la realizzazione del progetto

Le attività per la realizzazione del progetto devono essere indicate chiaramente nella scheda di progetto e devono dimostrare un diretto collegamento con gli obiettivi operativi indicati.

La Commissione fa riferimento in linea generale all'ammissibilità dei costi prevedendo non solo quelli sostenuti individualmente da ciascun partner ma anche la quota dei costi comuni.

Allo scopo di uniformare a livello nazionale le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi, il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", con riferi-

mento alla fase di realizzazione del progetto di cooperazione e in relazione alla specificità delle azioni poste in essere, indica come ammissibili le seguenti categorie di spesa sostenute per:

- il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- le riunioni e gli incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
- i servizi di interpretariato e traduzione;
- le cosiddette spese generali indirette che devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Come per le attività e le spese per il supporto tecnico preparatorio, quanto scritto dal documento non pregiudica le condizioni di ammissibilità di ulteriori categorie di spesa stabilite da ciascuna Autorità nella gestione delle misure del rispettivo PSR purché queste siano sostenute coerentemente con le finalità del progetto.

Relativamente alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSR, nel caso in cui il progetto preveda delle azioni locali da parte dei singoli GAL, il documento rimanda alle tipologie di spesa ammissibili previste nelle relative schede di misura nonché alle ulteriori precisazioni

8. "Guidance form implementation activities of the Leader Cooperation in rural development programmes 2014-2020" par. 3.2.1

predisposte dalle AdG nelle disposizioni attuative.

Nel caso di cooperazione con un Paese Terzo, le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ritenute ammissibili (partecipazione del GAL LEADER agli incontri di partenariato, organizzazione di eventi, etc.) mentre le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.

LA STRUTTURA COMUNE

Per la complessità organizzativa e gestionale che caratterizza i progetti di cooperazione, lo strumento dell'accordo di partenariato può non essere sufficiente a impostare un'efficace organizzazione rendendo più opportuna, a livello operativo, la costituzione di una struttura comune. Nella Guida all'attuazione della sottomisura 19.3, la Commissione non riporta indicazioni circa l'eventuale creazione di una struttura comune mentre nella precedente guida 2007-2013⁹ la costituzione di una struttura comune era indicata quale *“forma più integrata di cooperazione”* che *“può essere rappresentata da qualsiasi organismo avente forma giuridica riconosciuta dagli Stati membri interessati”*. Ad ogni modo, una volta

riscontrata la convenienza a creare una struttura comune, va scelta la forma di aggregazione più adeguata tenendo conto della valenza territoriale della cooperazione (interterritoriale o transnazionale). Per quanto riguarda i progetti di cooperazione interterritoriale, la scelta dello strumento giuridico più adatto deve essere compiuta sulla base di considerazioni di natura amministrativa e fiscale. In tal caso, la *società cooperativa a responsabilità limitata*, come anche il *Consorzio*, possono essere considerati modelli organizzativi idonei per raggruppare imprese di piccole dimensioni o altre entità e realizzare attività caratterizzate da scopo mutualistico.

Per quanto riguarda i progetti di cooperazione transnazionale che hanno come partner soggetti residenti in almeno due stati dell'Unione Europea, la forma giuridica più adeguata è il *Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)*¹⁰. Accanto a questa forma giuridica è stata introdotta, con caratteristiche diverse ma di identica caratterizzazione transnazionale, la *Società Cooperativa Europea (SCE)*.

La struttura comune, una volta costituita nella forma ritenuta maggiormente adatta, assume un ruolo centrale nell'attuazione dell'azione comune, realizzando complessivamente o in parte le attività connesse al progetto.

L'accordo e l'atto costitutivo della struttura comune dovranno definire gli aspetti

9. “Guida per l'attuazione della misura cooperazione nell'ambito dell'asse LEADER dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013” del 19/11/2008

10. Regolamento CEE 2137/85

che attengono principalmente:

- al ruolo che la struttura comune assume nel progetto di cooperazione;
- ai flussi finanziari tra GAL/altri partner e struttura comune;
- alle modalità adottate per la rendicontazione ed i controlli.

Per la complessità amministrativa e giuridica che caratterizza la costituzione della struttura comune e la sua gestione, se ne auspica la costituzione nei casi di partenariati numerosi.

TERMINI E SCADENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Considerata la complessità che caratterizza il percorso attuativo dei progetti di cooperazione e l'esperienza delle precedenti programmazioni sarebbe auspicabile, nel definire il termine ultimo per la chiusura del progetto, tener conto non solo dei tempi utili per l'esecuzione operativa del progetto ma anche di quelli necessari alla successiva rendicontazione e del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti dalla Misura 19. In linea generale, si ritiene opportuno prevedere un tempo di realizzazione adeguato non inferiore ai 24 mesi.

È auspicabile, da parte delle AdG, l'indicazione nel bando di attivazione della cooperazione della data entro cui presentare la documentazione di

chiusura (domanda di pagamento con la relativa documentazione attestante la realizzazione degli interventi).

Infine, l'eventuale definizione concordata tra le AdG della tempistica relativa alla rendicontazione costituirebbe una ulteriore condizione a supporto di una buona gestione del progetto di cooperazione.

MODIFICHE AL PROGETTO

L'esperienza delle precedenti programmazioni ha messo in evidenza come nella fase di attuazione dei progetti di cooperazione, può sorgere la necessità di dover effettuare delle modifiche o integrazioni al progetto. Per questo motivo, appare utile delineare un approccio comune per le AdG al fine di un maggior coordinamento procedurale anche su questo aspetto.

Le AdG sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire. In linea generale, valgono le regole riportate nelle Linee guida per le spese ammissibili che a livello nazionale prevedono un apposito paragrafo sulle disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera con riferimento alle Misure PSR¹¹. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi

11. Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, Cap. 4 Par. 4.10 - Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

di realizzazione delle iniziative finanziate, nel documento si auspica di ridurre al minimo il numero di varianti. Queste, di norma, devono essere preventivamente richieste e nella valutazione generale delle modifiche e delle relative disposizioni procedurali adottate da ciascuna AdG, particolare attenzione dovrà essere rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione evitando, quindi, modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Le modifiche e/o integrazioni di un progetto potrebbero riguardare la composizione del partenariato, l'attuazione del progetto, gli aspetti prettamente economici/finanziari purché non pregiudichino l'obiettivo generale e le finalità del progetto.

Le varianti al progetto inerenti l'azione comune, siano esse di natura finanziaria o di natura attuativa, devono essere in primo luogo condivise e approvate dal partenariato del progetto e successivamente trasmesse alle rispettive Autorità che provvederanno a condividerle ai fini della loro approvazione in maniera tempestiva e coordinata. A tal fine, l'AdG che riceve dal proprio GAL la richiesta di modifica la trasmette alle altre AdG le quali, una volta valutata la richiesta, invieranno l'esito della valutazione all'AdG del GAL Capofila. Quest'ultima è tenuta a seguire e informare periodicamente circa lo stato di approvazione delle modifiche le altre AdG interessate al progetto. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento del progetto, le AdG sono

tenute a esprimere la loro valutazione entro la data indicata dall'AdG Capofila nella nota di trasmissione della richiesta di variante.

A tal fine, si ritiene che l'utilizzo del "Format per la richiesta di modifica del progetto" (richiesta proroga, modifica di attività comuni) possa contribuire a uniformare le procedure di approvazione delle stesse (Format 2).

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LE ATTIVITÀ COMUNI

L'attività di rendicontazione ha lo scopo di garantire la corretta esecuzione finanziaria degli interventi programmati secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli avvisi pubblici, attraverso la produzione di idonea documentazione tecnico-amministrativa e contabile.

In linea generale, per ogni progetto di cooperazione, ogni GAL partner deve presentare alla rispettiva AdG il rendiconto nell'ambito del quale sono riportate, nel rispetto della dotazione finanziaria, le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività progettuali.

Tuttavia, per la rendicontazione dei progetti di cooperazione, si riscontra un maggiore grado di complessità dovuto non solo alla numerosità dei soggetti coinvolti ma anche alla presenza di regole e modalità di rendicontazione delle spese spesso differenti tra le varie AdG e al difficile riscontro, nella fase di controllo, del raggiungimento della complessiva funzionalità del progetto a causa della

difficoltà gestionale nel conoscere l'effettivo grado di realizzazione delle attività di competenza di ciascun partner.

Sulla base delle esperienze pregresse in materia di rendicontazione delle spese sostenute, emerge la necessità di una loro lettura e verifica coordinata tra le AdG attraverso:

- uno scambio di informazioni tempestivo finalizzato da un lato a ridurre comportamenti difformi nella valutazione dell'ammissibilità delle spese e dall'altro a facilitare la conoscenza dell'avanzamento dell'azione comune e del progetto nel suo complesso;
- la predisposizione di una eventuale modulistica condivisa per la rendicontazione e il monitoraggio finanziario delle spese (Format 3).

Per completezza di informazione, i GAL partner dovrebbero essere invitati a trasmettere al GAL capofila il proprio monitoraggio finanziario, in cui sono specificati gli impegni assunti, i pagamenti effettuati ai beneficiari, distinti per azioni comuni ed eventuali azioni locali, lo stato delle eventuali procedure di evidenza pubblica in atto, le rendicontazioni e i controlli effettuati nonché i rimborsi ricevuti.

Il GAL capofila, una volta raccolta la suddetta documentazione, produrrà una relazione finale sull'attuazione del progetto che trasmetterà alla propria AdG e a ogni partner che a sua volta le trasmetteranno alla rispettiva AdG.

Il coinvolgimento di più soggetti afferenti a diverse AdG potrebbe sollevare la questione dell'esistenza delle tempistiche differenziate relative alle operazioni di rendicontazione e controllo che potrebbero creare interferenze e ostacoli al regolare avanzamento procedurale per ogni area coinvolta. Per questo motivo, in questi casi, sarebbe opportuno che ogni AdG che si appresta alla rendicontazione conclusiva e alla certificazione finale di spesa a livello di PSR, prenda preventivamente visione dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto complessivo.

Al fine di agevolare dal punto di vista amministrativo la realizzazione delle azioni comuni, si consiglia¹² di proporre ai GAL di sviluppare e gestire autonomamente singole parti dell'azione comune, in modo da far sì che le procedure adottate non generino problematiche particolari né presentino specificità e complessità da risolvere in sede di rendicontazione, giacché le stesse sono assimilabili a quelle messe in atto nel caso delle operazioni locali.

È opportuno soffermarsi su alcuni aspetti che riguardano la rendicontazione di quei progetti che prevedono il coinvolgimento di una "struttura comune", per la quale in base al ruolo che essa svolge, destinataria del contributo o fornitrice di un servizio, i flussi finanziari e di conseguenza la rendicontazione variano.

In particolare, se essa è *soggetto attuato-*

12. Vedi paragrafo dedicato ai "Costi comuni"

re, la modalità di gestione del progetto può essere ricondotta a quella a regia del GAL in convenzione, nell'ambito della quale i GAL individuano direttamente il destinatario del contributo pubblico. In questo caso la rendicontazione delle spese avverrà in maniera analoga a quella adottata per un normale beneficiario. La rendicontazione delle spese attuative deve essere effettuata dalla struttura comune e trasmessa al GAL capofila delegato, in sede di accordo di cooperazione, alla gestione dei rapporti con essa. La rendicontazione, esaminata, verificata e certificata dal GAL capofila/delegato, sarà quindi sottoposta alle necessarie verifiche da parte dell'AdG competente, con le modalità previste dal relativo PSR e dagli altri documenti attuativi.

Tutta la documentazione riepilogativa ed esplicativa inerente la rendicontazione, comprese le certificazioni e i documenti di verifica, corredata da una relazione sull'attività svolta, redatta dal GAL capofila/delegato, sarà trasmessa ai partner, a supporto delle relative fasi di rendiconto. Le singole AdG di riferimento dei GAL partner, in sede di rendicontazione, prenderanno visione di detta documentazione, oltre a verificare le modalità di trasferimento dei fondi alla struttura comune.

Nel caso in cui la struttura comune agisca in qualità di *fornitore di beni/servizi*, la modalità di gestione del progetto può essere assimilata alla regia diretta dei GAL. In questo caso, ciascun GAL, oltre alla fattura per i servizi di importo pari alla quota di propria spettanza, dovrà ricevere dalla struttura comune copia degli

atti, delle fatture e degli altri documenti giustificativi delle spese sulle quali l'amministrazione della struttura comune avrà posto un timbro per copia conforme e l'indicazione della quota di competenza di ciascun GAL/partner. Anche la quota parte di spese di funzionamento e gestione corrente della struttura comune ammissibili a contributo pubblico sarà fatturata pro-quota ai partecipanti al progetto.

La pertinenza delle spese effettuate, la correttezza delle procedure adottate, la congruità dei costi, la legittimità degli atti (contratti, procedure di appalto, delibere) saranno attestati grazie alla trasmissione a ogni GAL/altri partner, sempre in copia conforme ed in allegato alle fatture per i servizi svolti, di tutti gli atti relativi.

L'AdG del GAL capofila/delegato si farà carico del controllo tecnico-amministrativo, che prevederà anche le verifiche in loco presso le realizzazioni ultimate e sui prodotti dell'attività di cooperazione, redigendo un verbale di controllo nella propria lingua con traduzione in una o più lingue concordate.

Per quanto riguarda la documentazione a supporto della rendicontazione, si rimanda alle indicazioni presenti nel documento "Le linee guida sulle spese ammissibili relative allo sviluppo rurale" che nella sezione dedicata alla "Gestione dei flussi finanziari e alle modalità di pagamento" riporta in maniera dettagliata la lista della documentazione contabile di spesa da presentare, valida per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese in sede di rendicontazione.

RAPPORTO DI MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO

Il rapporto di monitoraggio fisico e finanziario periodico del progetto di cooperazione è uno strumento utile per superare il limite che riguarda in generale tutti i progetti di cooperazione: la difficoltà delle AdG e di tutti i GAL partner di conoscere nel complesso lo stato di avanzamento del progetto durante la sua esecuzione. Molto spesso, infatti, non si riesce a collegare la documentazione di esecuzione prodotta dal singolo GAL partner alla visione di insieme del progetto.

Tale criticità, per essere superata, ha bisogno di modalità efficaci di circolazione e diffusione delle informazioni tra GAL e AdG, relativamente a ognuna delle fasi di implementazione dei progetti.

La conoscenza dello stato di avanzamento del progetto nel suo complesso potrà avvenire attraverso un adeguato sistema di monitoraggio, il quale costituisce la prioritaria fonte di informazione per tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti e deve riguardare non solo gli aspetti finanziari ma anche quelli relativi alla sua realizzazione fisica e procedurale. In tal senso, le funzioni di coordinamento, attribuite al capofila, assumono un'importanza strategica anche in que-

sta fase per quanto riguarda la predisposizione dei rapporti di monitoraggio sull'esecuzione del progetto e le attività di comunicazione tra i partner. Così anche i GAL partner, oltre agli obblighi che hanno nei confronti delle proprie AdG, si assumono l'impegno di alimentare il monitoraggio condotto dal capofila con le informazioni relative all'attuazione della propria parte di progetto. Ciò potrà avvenire con modalità e scadenze prefissate e stabilite all'interno dell'Accordo di cooperazione. In generale, ogni partner trasmette al capofila le informazioni relative allo stato di attuazione, accompagnate da una relazione sulle attività svolte e dall'ulteriore documentazione necessaria.

Il capofila, raccolta la documentazione fornita dai partner, produrrà a sua volta una relazione complessiva sull'attuazione del progetto di cooperazione e trasmetterà, quindi, ad ogni partner e alle AdG la documentazione così elaborata.

Sarà quindi opportuno, in questo nuovo periodo di programmazione, stabilire nell'Accordo di cooperazione le necessarie attività per il rilevamento e la diffusione delle informazioni sullo stato di attuazione del progetto in corso e in fase di rendicontazione conclusiva, anche attraverso la previsione di un format per il monitoraggio puntuale degli interventi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 (*artt. 32, 34, 35*)
- Regolamento (UE) N.1305/2013 del 17 dicembre 2013 (*art.44*)
- Guidance on Community –Led Local Development for local actors – Maggio 2014
- Guidance for implementation of the LEADER cooperation in rural development programmes 2014-2020 (19/11/2014)
- “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative alla sviluppo rurale 2014-2020”
approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016
- LEADER Local Development Strategies (LDS) Guidance on design and implementation - *Maggio 2016*
- Guida per l’attuazione della misura cooperazione nell’ambito dell’asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (19/11/2008)
- Rete Rurale Nazionale – “Cooperazione transnazionale e interterritoriale. Chiarimenti di carattere procedurale”, Roma 2011
- Rete Rurale Nazionale - “L’analisi dei progetti di cooperazione. Asse IV - Alcune indicazioni sui criteri adottabili dalle Autorità di Gestione”, Roma 2009
- Rete Rurale Nazionale – “La fase preparatoria al progetto di cooperazione Leader. Alcune indicazioni”, Roma 2009
- Rete Leader+ - “I progetti di cooperazione in Leader+: approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali”, Roma, 2007
- Rete Leader+ - “Indirizzi per l’attuazione della cooperazione Leader+ - Asse II”, Roma



I FORMAT



FORMAT 1



mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Logo della
Regione /
Provincia

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamento (CE) 1305/2013

Misura 19.3

“NOME GAL”

SCHEDA DI PROGETTO

“TITOLO DEL PROGETTO”

Cooperazione *transnazionale/interterritoriale*

Legale Rappresentante “nome GAL”	
Codice progetto	

PROGETTO DI COOPERAZIONE _____(indicare la tipologia)_____

Sezione I

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

(Max ... righe)

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

(Max ... righe)

3. IL GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica

Coordinatore del progetto di cooperazione
nome, cognome, e-mail, numero di telefono

Autorità di Gestione Regione/Provincia Autonoma di
Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome)
indirizzo
telefono/fax
posta elettronica

4. I PARTNER GAL E NON

Denominazione completa Partner 1... n

GAL LEADER GAL FEAMP GAL FESR
GAL FSE GAL ex art. 10 CTE GAL IPARD
GAL PLURIFONDO se, si, specificare NO GAL
beneficiario Misura 19 non beneficiario Misura 19
partner effettivo partner associato

> segue

segue >

Soggetto referente della cooperazione

nome, cognome

indirizzo

telefono/fax

posta elettronica

Autorità di Gestione Regione/Provincia Autonoma di

Soggetto referente della cooperazione (nome e cognome)

indirizzo

telefono/fax

posta elettronica

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Motivazioni

(Max ... righe)

Obiettivo generale

(Max ... righe)

Obiettivi operativi

(Max ... righe)

Ambiti tematici d'intervento del progetto

(indicare max due ambiti di intervento)

Attività di supporto tecnico preparatorio alla definizione del progetto

(Max ... righe)

Descrizione delle attività comuni previste per la realizzazione del progetto

(Max ... righe)

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Valore previsionale
Indicatori di realizzazione		
Partner	numero	
<i>di cui</i> GAL	numero	
<i>di cui</i> Partner no Gal	numero	
Regioni coinvolte	numero	
Stati coinvolti (per i progetti transnazionali)	numero	
Struttura comune	numero	
Rete tra operatori locali	numero	
Prodotti comuni	numero	
Indicatori di risultato		
.....		
.....		
.....		

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale

(Max ... righe)

Modalità di attuazione

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
<i>A regia diretta</i>		
<i>In convenzione</i>		
<i>A bando</i>		

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Crono - programma delle attività del progetto

Data di inizio progetto:							
Data di fine progetto:							
Durata del progetto in mesi:							
	Tempi di realizzazione						
Attività di supporto preparatorio	Attività	2016	2017	2018
	Ricerca partner						
	Comunicazione, informazione						
	Organizzazione riunioni e incontri						
	Ricerche, studi di fattibilità, consulenze						
	Ideazione e definizione del progetto						
Attuazione del progetto	Costituzione eventuale struttura comune						
	Altra attività						
	Altra attività						
	Altra attività						

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

(Max ... righe)

Sostenibilità delle attività nel tempo

(Max ... righe)

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Fase operativa	Attività	GAL/ Partner	Costo totale	Finanziamento PSR			Altri finanziamenti
				Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata	
Attività preliminari alla definizione del progetto							
TOTALE PRE - SVILUPPO							
Attuazione del progetto							
COSTO TOTALE DEL PROGETTO							

Crono - programma di spesa

Data di inizio progetto:							
Data di fine progetto:							
Operazioni previste	Costi per Anno						
	2016	2017	2018

Sezione II

IL PROGETTO (_____ titolo o acronimo _____) NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL _____

PARTNER (indicare il nome)

GAL LEADER <input type="checkbox"/>	GAL PLURIFONDO <input type="checkbox"/>	se, si, specificare
indirizzo		
telefono/fax		
posta elettronica		
Referente: nome, cognome		

MOTIVAZIONI

(Max ... righe)

COERENZA DEL PROGETTO CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

(Max ... righe)

RISULTATI ATTESI A LIVELLO LOCALE

(Max ... righe)

VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO RISPETTO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

(Max ... righe)

GRADO DI INNOVAZIONE

(Max ... righe)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE A LIVELLO COMUNE E LOCALE

(Max ... righe)

INDICATORI DEL PROGETTO REALIZZATO A LIVELLO LOCALE

Indicatori	Unità di misura	Quantificazione dell'obiettivo
Indicatori di realizzazione		
.....		
.....		
Indicatori di risultato		
.....		
.....		

CRONO - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Data di inizio progetto:							
Data di fine progetto:							
Durata del progetto in mesi:							
	Tempi di realizzazione						
	Attività	2016	2017	2018
Attuazione del progetto- Azione Locale							

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota nazionale + regionale	Quota privata
Attività preliminari alla definizione del progetto					
TOTALE PRE - SVILUPPO					
Attuazione del progetto Azione comune					
TOTALE AZIONE COMUNE					
Attuazione del progetto Azione locale					
TOTALE AZIONE LOCALE					
COSTO TOTALE DEL PROGETTO					

CRONO - PROGRAMMA DI SPESA

Data di inizio progetto:							
Data di fine progetto:							
Durata del progetto in mesi:							
Operazioni previste	Costi per Anno						
	2016	2017	2018

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

(Max ... righe)

SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ NEL TEMPO

(Max ... righe)

ALLEGATI

Accordo di cooperazione (all. A)

Dichiarazione assenza di sovrapposizione con altri progetti di cooperazione (all. B)

Giustificazione dei costi. Verificabilità e controllabilità (all. C)

Curriculum partner no GAL (all. D)

Eventuale ulteriore documentazione di supporto

FORMAT 2



mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Logo della
Regione /
Provincia

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamento (CE) 1305/2013

Misura 19.3


FORMAT PER LA RICHIESTA MODIFICHE DI PROGETTO

“TITOLO DEL PROGETTO”


Legale Rappresentante “nome GAL”		
Codice progetto		
Data di approvazione		
Data ricezione richiesta modifica		
Tipo Modifiche	AL PARTENARIATO	Adesione nuovi Partner <input type="checkbox"/>
		Esclusione Partner <input type="checkbox"/>
	PROGETTO COMUNE	<input type="checkbox"/>
	PROGETTO LOCALE	GAL 1(nome GAL).... <input type="checkbox"/>
		GAL 2(nome GAL).... <input type="checkbox"/>
		GAL 3(nome GAL).... <input type="checkbox"/>
	ASPETTI ORGANIZZATIVI	Crono - programma delle attività comuni del progetto <input type="checkbox"/>
	ASPETTI FINANZIARI	Piano finanziario del progetto <input type="checkbox"/>
Crono-programma di spesa <input type="checkbox"/>		

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Breve descrizione delle modifiche



Motivazione alla base della richiesta di modifica



ALLEGATI

Fascicolo di progetto post-modifica

Verbale/i di approvazione delle modifiche

FORMAT 3



mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Logo della
Regione /
Provincia

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamento (CE) 1305/2013

Misura 19.3

“TITOLO DEL PROGETTO”

Codice di progetto

FORMAT PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA

PROGETTO " " (codice)
 GAL :

Azioni comuni	Categoria di costo	Breve descrizione della spesa	Dettagli di spesa				Dettagli di pagamento				Spesa ammissibile					
			Documento di spesa		Importo netto	IVA	Totale	Documento di pagamento		Importo netto	IVA	Importo rilevante per l'azione		Importo rimanente	% su importo impegnato	Commenti
			Tipologia	N.				Data	Tipologia			N.	Data			
		Costi di coordinamento del GAL Capofila														
		Attività														
		Attività														
		Totale azioni comuni														
		Azioni locali														
		Attività														
		Attività														
		Totale azioni locali														
		Totale azioni comuni + locali														
		Azioni comuni														



GLI ALLEGATI



ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1305/2013

Misura 19.3

Schema di Accordo di Cooperazione (senza struttura comune)

Il presente testo di accordo rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifico progetto. Si ritiene pertanto opportuno il ricorso ad un legale per ricevere l'assistenza specifica nella redazione dell'accordo di cooperazione.

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE/TRANSNAZIONALE LEADER

“DENOMINAZIONE DEL PROGETTO”

Accordo di cooperazione

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra i seguenti:

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____
con sede in _____, beneficiario della misura 19 del PSR – nome
Regione, nella persona del proprio rappresentante legale _____,
nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede
del GAL _____ in _____, delegato alla stipula
del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*]

di seguito denominato **Capofila**

- *da un lato* -

E

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____
con sede in _____, beneficiario della misura 19 del PSR/
plurifondo – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale
_____, nato a _____, il _____ e domiciliato
per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del
presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____
con sede in _____, beneficiario della misura XXX del
POR FESR/FSE/CTE – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante
legale _____, nato a _____, il _____ e domici-
liato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula
del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

(altro tipo di partenariato pubblico privato giuridicamente costituito) _____
_____, codice fiscale _____ con sede in _____,

nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

di seguito denominati **Partner** o **GAL** o, collettivamente, le **Parti**

- *dall'altro* -

Premesso che

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);

in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato " _____ " (di seguito il "**Progetto**");

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabili-

tà nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto a cui è allegato il presente accordo.

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto “ _____ ” ha come suoi obiettivi:

- a) _____ ;
- b) _____ ;

[OPZIONALE: Inoltre, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la realizzazione del progetto coinvolgerà, oltre alle Parti, anche i seguenti territori e soggetti, che comunque non diventeranno Parti di questo accordo]

- 1. _____ .
- 2. _____ .

ART. 4 – Azioni di progetto

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un *Steering Committee*, ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto a cui è allegato il presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l’esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o

revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto (*NOTA: elencazione meramente indicativa*):

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;

- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

[OPZIONALE: al Capofila sarà riconosciuto da ogni Partner un contributo forfetario per lo svolgimento delle attività suddette pari a € _____ per ogni anno di durata del Progetto, da pagare annualmente].

[OPZIONALE: Il mandato al Capofila potrà essere revocato con decisione presa nello Steering Committee dagli altri Partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino alla revoca dal Capofila per il Progetto].

[OPZIONALE: Potrebbe essere costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di supporto e avente le seguenti funzioni:

- a. tenuta del protocollo del progetto;
- b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
- c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
- d. archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione (es. coordinata, occasionale e professionale) siglati con i diversi soggetti;
- e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Capofila.]

ART. 8 – Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello *Steering Committee*.

I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà (*elencazione meramente indicativa*):

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

ART. 9 - Steering Committee

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale (oppure: semestrale). La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni

prima del giorno previsto per la riunione.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo (...) Partner.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione;
- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 10 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello *Steering Committee*. *[OPZIONALE: A titolo esemplificativo, il ritardo di oltre 60 giorni nel pagamento delle somme eventualmente dovute da un Partner al Capofila per l'attuazione di azioni comuni costituisce grave inadempimento ai sensi di questo articolo]*. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

ART. 11 – Adesione di nuovi Partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello *Steering Committee*, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) _____.

A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo *Steering Committee* non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

ART. 13 – Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il (...), fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo *Steering Committee* deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo *Steering Committee*. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di _____ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

*[Oppure: **ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale***

Le parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso, relativamente a ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di _____].

ART. 16 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto, solo per uso ufficioso, in lingua Inglese e _____ [*indicare la/le lingua/e prescelta/e*], e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da _____ [*indicare il tipo di allegati e il n. di pag.*].

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “_____”.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1305/2013

Misura 19.3

Schema di Accordo di Cooperazione
*(Esempio di accordo con creazione di struttura giuridica comune
in particolare nell'esempio proposto si ipotizza la costituzione di un GEIE)*

Il presente testo di accordo rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifico progetto. Si ritiene pertanto opportuno il ricorso ad un legale per ricevere l'assistenza specifica nella redazione dell'accordo di cooperazione.

“DENOMINAZIONE DEL PROGETTO”

Accordo di cooperazione

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra i seguenti:

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____ con sede in _____, beneficiario della misura 19 del PSR – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____ in _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*]

di seguito denominato **Capofila**

- da un lato -

E

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____ con sede in _____, beneficiario della misura 19 del PSR/plurifondo – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

GAL _____, codice fiscale/Partita IVA _____ con sede in _____, beneficiario della misura XXX del POR FESR/FSE/CTE – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

(**altro tipo di partenariato pubblico privato giuridicamente costituito**) _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____

_____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [*indicare l'atto di delega*];

di seguito denominati **Partner** o **GAL** o, collettivamente, le **Parti**

- *dall'altro* -

Premesso che

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (transnazionale);

in accordo con le indicazioni della Commissione contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "_____" (di seguito il "Progetto")

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [*oppure: senza rappresentanza*], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi

indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto cui è allegato il presente accordo (Allegato n. 1).

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto “_____” ha come suoi obiettivi:

- a) _____
- b) _____

[OPZIONALE: Inoltre, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la realizzazione del progetto coinvolgerà, oltre alle Parti, anche i seguenti territori e soggetti, che comunque non diventeranno parti di quest’ accordo]

- 1. _____
- 2. _____

ART. 4 – Azioni di progetto

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un “*Steering Committee*”, ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l’esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni

o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.

ART. 6 Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento da parte di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 – Ruolo e doveri del Capofila

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto (*NOTA: elencazione meramente indicativa*):

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri

- documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
 - le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
 - se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
 - sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

[OPZIONALE: al Capofila sarà riconosciuto da ogni Partner un contributo forfetario per lo svolgimento delle attività suddette pari a €_____ per ogni anno di durata del Progetto, da pagare annualmente.]

[OPZIONALE: Il mandato al Capofila potrà essere revocato con decisione presa nello Steering Committee degli altri Partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino alla revoca dal Capofila per il Progetto].

[OPZIONALE. Potrebbe essere costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di supporto e avente le seguenti funzioni:

- tenuta del protocollo del progetto;*
- Verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;*
- tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;*
- archiviazione delle fatture, delle note e ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione (es. coordinata, occasionale e professionale) siglati con i diversi soggetti;*
- predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.*

I compiti di segreteria sono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Capofila.]

ART. 8 – Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello *Steering Committee*.

I Partner sono tenuti inoltre all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e, inoltre, a curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà (elencazione meramente indicativa):

- il rispetto di tutti gli impegni presi con quest'Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto, ivi inclusa la partecipazione alle spese sostenute dalla struttura giuridica comune eventualmente costituita per la realizzazione delle azioni di Progetto;
- l'organizzazione d'incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

Art. 8-bis – Creazione di una struttura giuridica comune - GEIE

I Partner procederanno [*entro il _____*] alla costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE, ai sensi del Reg. CEE del Consiglio n. 2137 del 1985) quale struttura giuridica comune funzionale alla realizzazione degli obiettivi e le finalità del Progetto. Il GEIE sarà costituito in base al modello di contratto costitutivo allegato al presente accordo avrà il seguente nome: [_____].

Il GEIE sarà finanziato in modo paritetico da tutti i Partner, salvo diverso accordo tra i Partner in relazione alle singole attività di Progetto a lui delegate; sarà regolato dal diritto [_____] e avrà sede in [_____].

Spetterà al Capofila, sulla base del crono programma del Progetto e delle decisioni prese dallo *Steering Committee*, conferire per iscritto agli amministratori del GEIE gli incarichi funzionali alla realizzazione delle azioni del Progetto e indicarne le modalità di realizzazione e concordare i relativi costi gestionali da dividere tra i Partner.

Il GEIE svolgerà i compiti e le funzioni di seguito descritti [*Nota: elencazione meramente indicativa*]:

- a) progettare e attuare le seguenti attività:
 - redazione del piano di marketing;
 - piani per l'estensione del partenariato;
 - promozione e commercializzazione dei prodotti;
 - organizzazione di eventi e manifestazioni varie.
- b) selezionare per conto dei Partner del Progetto i fornitori di beni e servizi necessari per l'attuazione delle azioni di Progetto a lui delegate dai Partner;
- c) gestire direttamente i pagamenti ai fornitori di beni, servizi e consulenze selezionati in attuazione del mandato ricevuto, fatturando il costo di competenza pro-quota o in base agli accordi di volta in volta presi dai Partner, fornendo la documentazione contabile corredata da una relazione dell'attività svolta;
- d) gestire, su delega dei Partner, i risultati del Progetto che non potranno essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni anche dopo la fine del Progetto.

I compiti e le funzioni innanzi indicate verranno realizzate sotto la supervisione del Capofila, cui gli organi del GEIE dovranno rendere conto almeno semestralmente delle attività realizzate e dei relativi flussi finanziari.

L'amministrazione del GEIE sarà affidata a n. X amministratori, di cui n. X nominati direttamente dal Capofila, che sceglierà altresì il Presidente. I Partner potranno regolare la nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione attraverso appositi patti.

ART. 9 – Steering Committee

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione dell'attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale (oppure: semestrale). La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo (...) Partner.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione;
- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, incluso quelle da delegare al GEIE, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 10 – Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello *Steering Committee*. [OPZIONALE: A titolo esemplificativo, il ritardo di oltre 60 giorni nel pagamento delle somme eventualmente dovute da un Partner al

Capofila per l'attuazione di azioni comuni costituisce grave inadempimento ai sensi di questo articolo]. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

ART. 11 – Adesione di nuovi partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello Steering Committee, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) _____.

A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il

recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo *Steering Committee* non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

ART. 13 –Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il (...), fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo Steering Committee deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 – Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di _____ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

[Oppure: **ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale**

Le parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di _____].

ART. 16 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto, solo per uso ufficioso, in lingua Inglese e _____ [*indicare lalle lingua/e prescelta/e*], e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da _____ [*indicare il tipo di allegati e il n. di pag.*].

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “_____”.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Il Rappresentante legale del Capofila

I Rappresentanti legali dei Partner

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE ASSENZA SOVRAPPOSIZIONI
CON ALTRI PROGETTI DI COOPERAZIONE**

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a _____ il _____ residente a
_____ in via _____ in qualità di
GAL Capofila/partner del progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale
“ _____ ”,

DICHIARA

che il progetto su menzionato non presenta sovrapposizioni con altri progetti di coo-
perazione interterritoriale/transnazionale finanziati con altri programmi.

In fede,

Luogo e data, _____

FIRMA

**GIUSTIFICAZIONE DEI COSTI.
VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**

Con riferimento alle singole attività inserite nel piano finanziario riportato nella sezione II della “Scheda di progetto” descrivere in maniera analitica le singole voci di spesa allo scopo di dimostrare che i costi stimati per le singole attività siano coerenti rispetto al mercato di riferimento.

In particolare, si chiede di specificare con riferimento:

- al personale GAL coinvolto il numero e il costo medio giornaliero;*
- agli esperti esterni il numero e il costo indicativo;*
- all'acquisizione di beni e servizi il relativo costo sulla base di opportuni metodi di rilevazione (es. preventivi, prezziari, ecc.);*
- missioni il numero previsto e il costo stimato a viaggio (trasporto, vitto e alloggio);*
- alle spese generali basate sui costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto imputate direttamente o con calcolo pro-rata.*

CURRICULUM PARTNER NO GAL

Reg. 1305/2013 ART.44 (2)

Anagrafica

Compilare i seguenti dati anagrafici

Denominazione

Natura giuridica

Capitale Sociale

Data di iscrizione Camera di Commercio

Sede Legale

Sede Operativa

Contatti (n. telefono, fax, indirizzo e-mail, sito web)

Descrizione della composizione del partenariato pubblico e privato rispetto all'area

Descrivere brevemente la composizione del partenariato, evidenziandone il grado di rappresentatività rispetto al territorio

(max 10 righe)

Competenze e esperienze nell'attuazione di strategie di sviluppo locale

Descrivere sinteticamente le competenze del partner no GAL acquisite nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale (LEADER, Patti, PIT, etc.), evidenziando le eventuali esperienze di cooperazione

(max 20 righe).

b) Indicare per ciascuna delle esperienze ritenute più significative per il soggetto attuatore le seguenti informazioni:

Soggetto:

Titolo progetto:

Tematica trattata:

Fonte di finanziamento: **costo totale:** **di cui pubblico:**

Ruolo svolto:

Eventuali partner coinvolti:

Competenze acquisite:

Esperienza del partner no gal nella tematica trattata dal progetto

PARTE SECONDA



**Guida alla
compilazione della
scheda di progetto**

INDICE

Introduzione	89
Progetto di cooperazione	93
Metodi e procedure di attuazione del progetto	98
Aspetti organizzativi	99
Aspetti finanziari	100
Il progetto nella strategia di sviluppo locale	101
Alcune raccomandazioni	104

INTRODUZIONE

La presentazione alle AdG del fascicolo di progetto nella sua versione esecutiva rappresenta l'ultima fase dell'iter di avvio della cooperazione secondo l'approccio LEADER. Per la verifica dell'ammissibilità e della sostenibilità della proposta, il fascicolo di progetto, indipendentemente dal fatto che l'iniziativa di cooperazione sia integrata nella strategia di sviluppo locale e approvata contestualmente a questa, deve contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie.

Il fascicolo di progetto è composto da due parti distinte e complementari, i cui contenuti si differenziano in relazione al tipo di cooperazione proposta: interterritoriale e transnazionale. Per entrambi le tipologie di cooperazione, si distinguono le seguenti parti:

- scheda di progetto;
- allegati alla scheda di progetto.

La presente "Guida" è stata redatta con il duplice scopo di facilitare la redazione della scheda di progetto e di uniformare lo standard progettuale consentendo così, nella fase di valutazione e selezione, una più chiara e agevole lettura delle iniziative da parte delle AdG e la verifica, nel corso dell'attuazione del progetto, tra gli obiettivi previsti e quelli realizzati.

La scheda di progetto rappresenta la parte essenziale del fascicolo nella quale sono riportate le informazioni relative all'iniziativa di cooperazione nella sua globalità nonché gli elementi che caratterizzano le attività di competenza dei singoli partner. Per questo motivo, la scheda si articola nelle seguenti due sezioni:

- il progetto di cooperazione;
- il progetto nella strategia di sviluppo locale.

La prima sezione contiene:

- le informazioni anagrafiche del GAL Capofila, dei partner GAL e non e delle AdG coinvolte;
- le motivazioni alle origini del progetto e del partenariato;
- gli obiettivi perseguiti e gli ambiti tematici;
- le attività preliminari alla definizione del progetto e quelle comuni previste per la sua attuazione;
- gli indicatori di realizzazione e di risultato;
- gli aspetti relativi alla metodologia e alla procedura di attuazione del progetto quali la forma giuridica gestionale e le modalità di attuazione;
- gli aspetti organizzativi riguardanti le

modalità e i tempi di realizzazione delle attività nonché la loro sostenibilità ossia la capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo;

- gli aspetti finanziari riguardanti il costo complessivo del progetto e la sua ripartizione tra i GAL/partner, il crono-programma di spesa.

La descrizione del progetto può essere perfezionata allegando al fascicolo della documentazione tecnica di supporto richiesta dalla AdG di riferimento.

La seconda sezione, invece, riporta la descrizione degli interventi di competenza di ciascuno dei GAL partecipanti all'iniziativa.

Nello specifico, per ciascun GAL, è chiesto di riportare:

- le motivazioni alle origini del progetto;
- la coerenza del progetto rispetto alla strategia di sviluppo locale;
- i risultati attesi;
- il valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale (acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni, nuovi prodotti, ecc.);
- il grado di innovazione;
- la descrizione articolata delle eventuali attività previste a livello locale;
- gli indicatori di realizzazione e di risultato;
- il crono-programma delle attività locali;
- gli aspetti finanziari e la descrizione delle procedure amministrative;
- la sostenibilità delle attività nel tempo.

Inoltre, il fascicolo di candidatura dovrà contenere la descrizione degli interventi di tutti i partner che aderiscono al progetto.

Gli allegati al fascicolo di candidatura sono rappresentati da una serie di documenti che, più nello specifico, riguardano:

- l'accordo di cooperazione, che descrive responsabilità e impegno di ciascun partner sottoscritto dal rappresentante legale di ciascun partner o, in mancanza di esso, lettera di adesione al partenariato, sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun partner (allegato A);
- la dichiarazione del GAL Capofila e di ciascun partner, con la quale si evidenzia l'assenza di sovrapposizione con altri progetti di cooperazione finanziati con altri programmi qualora non sia inserita tra le dichiarazioni riportate nella domanda di aiuto (allegato B);
- la giustificazione dei costi (allegato C);
- il curriculum dettagliato del/dei partner no GAL qualora il partenariato comprenda altre associazioni di partner locali pubblici e privati (no GAL)¹ (allegato D).

Per i progetti di cooperazione transnazionale, si ritiene opportuno effettuare la traduzione in lingua inglese del fascicolo di progetto al fine di facilitare la diffusione delle informazioni presso i soggetti – istituzionali e non – interessati all'iniziativa (fra tutti si cita la Rete Rurale

1. Come previsto dall'articolo 44, lettera a) del Reg. (CE) n. 1305/2013

Europea incaricata dalla Commissione di favorire il flusso di informazioni fra le diverse AdG, nonché di implementare una banca dati europea sui progetti).

Per la redazione dell'accordo di cooperazione, i partner potranno scegliere la lingua ritenuta più idonea fermo restando una sua traduzione in lingua italiana.

PROGETTO DI COOPERAZIONE

TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE *(max righe)*

Indicare in maniera chiara e sintetica il titolo del progetto.

DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Al fine di facilitare l'individuazione dell'iniziativa indicare in maniera abbreviata o con un acronimo il titolo del progetto.

IL CAPOFILA

Relativamente al Capofila indicare:

- la denominazione completa del capofila;
- l'indirizzo della sede e i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica della struttura di appartenenza;
- il nome, il cognome, il recapito telefonico e di posta elettronica del coordinatore che svolgerà il ruolo di referente del progetto nel suo complesso;
- il nome, il cognome, l'indirizzo della sede e il recapito telefonico e di posta elettronica del soggetto referente per la cooperazione dell'Autorità di Gestione del Programma di cui il capofila è beneficiario.

Il progetto di cooperazione può prevedere l'individuazione nell'ambito del partenariato di un capofila chiamato a svolgere le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio e comunicazione del progetto e in particolare²:

- controllo e coordinamento del progetto tra cui anche la preparazione dell'accordo di cooperazione;
- coordinamento e monitoraggio delle richieste di finanziamento di ciascun partner;

2. "Guidance farm implementation of the Leader Cooperation activities in rural development programmes 2014-2020" par. 3.1

segue >

- direzione e coordinamento delle attività che devono essere svolte da ciascun partner;
 - monitoraggio e comunicazione dell'avanzamento finanziario.
- Altri ruoli e responsabilità possono essere aggiunti in base alle esigenze di ciascun progetto di cooperazione.

PARTNER GAL E NON

I partner del progetto possono essere GAL o altri soggetti a questi assimilabili.

- I partenariati dei progetti di cooperazione, oltre a prevedere la partecipazione di GAL sostenuti dal FEASR possono prevedere la partecipazione, oltre ad altri gruppi di azione locale sostenuti dal FESR, dal FSE o dal FEAMP, anche³:
- *di un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnati nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;*
 - *di un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nella strategia di sviluppo locale.*

I partner, GAL e non, sulla base del tipo di coinvolgimento nell'attuazione del progetto, possono essere distinti nelle seguenti due categorie:

- partner effettivi quando partecipano al progetto assumendo specifici impegni nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione;
- partner associati quando sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario.

Per ciascun partner occorre indicare:

- la sua denominazione completa;
- se si tratta di un GAL o di un altro soggetto ad esso assimilabile;
- se si tratta di un GAL LEADER, se è beneficiario della misura 19 del PSR 2014-2020;
- se partner effettivo o associato;
- l'indirizzo della sede e i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica della struttura di appartenenza;
- il nome, il cognome, il recapito telefonico e di posta elettronica del referente del progetto per la struttura partner;

3. Reg. (CE) 1305/2013 art.14

- il nome, il cognome, l'indirizzo della sede e il recapito telefonico e di posta elettronica del soggetto referente per la cooperazione dell'Autorità di Gestione del PSR di cui il singolo GAL partner è beneficiario.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

“La cooperazione viene considerata parte della strategia di sviluppo locale e non come un elemento supplementare a quest’ultima; la cooperazione è un modo per ampliare l’orizzonte locale e migliorare le strategie locali”⁴.

Per questo motivo i documenti programmatici richiamano e sottolineano la necessità di garantire la coerenza delle iniziative di cooperazione con le strategie di sviluppo locale a loro volta redatte in coerenza con il Regolamento dello Sviluppo Rurale, con l’Accordo di Partenariato e con i Programmi di Sviluppo Rurale.

MOTIVAZIONI (max righe)

Con riferimento ai territori oggetto dell’intervento, esplicitare le tematiche e/o le problematiche d’interesse comune che hanno indotto alla scelta di operare un loro sviluppo e/o risoluzione attraverso la realizzazione di un’azione di cooperazione. Indicare se il progetto prosegue, in complementarietà e integrazione, l’esperienza realizzata nell’ambito delle precedenti programmazioni LEADER o in altri programmi finanziati con altri fondi.

OBIETTIVO GENERALE (max righe)

Con riferimento ai territori oggetto dell’intervento, alle tematiche e/o alle problematiche che hanno motivato l’avvio di un intervento di cooperazione, indicare l’obiettivo di carattere generale condiviso dai partner e perseguito con il progetto. Nello specificare l’obiettivo generale dell’iniziativa sarebbe opportuno ricondurre lo stesso ad uno dei principali obiettivi perseguiti dalla strategia di sviluppo locale.

OBIETTIVI OPERATIVI (max righe)

In relazione all’obiettivo generale del progetto esplicitare in maniera sintetica e utilizzando i punti elenco gli obiettivi operativi che si intendono perseguire con l’azione comune.

4. Guida per l’attuazione della cooperazione nell’ambito dell’asse LEADER dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, capitolo 1

AMBITI TEMATICI D'INTERVENTO DEL PROGETTO

Con riferimento all'obiettivo generale del progetto indicare l'ambito di intervento prevalente del progetto di cooperazione tra quelli riportati di seguito e, se necessario, indicarne un secondo ma comunque non più di due temi.

Gli ambiti tematici possono essere ricondotti ai seguenti:

- *sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);*
- *sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);*
- *turismo sostenibile;*
- *cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);*
- *valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;*
- *valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;*
- *accesso ai servizi pubblici essenziali;*
- *inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;*
- *legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;*
- *riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;*
- *reti e comunità intelligenti;*
- *diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.*

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO (max righe)

Descrivere le attività realizzate per la definizione del partenariato (es: lancio e ricerca di annunci di cooperazione, partecipazione a eventi, realizzazione di incontri tematici, ecc.) e per lo sviluppo del progetto (es: attività di comunicazione e informazione, organizzazione di riunioni e incontri, studi di fattibilità, ideazione e sviluppo del progetto, organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMUNI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (max righe)

Descrivere sinteticamente le fasi principali dell'attuazione del progetto e le attività che nell'ambito di queste si intendono realizzare (ad esempio: studi e progetti di fattibilità – analisi normativa, mappatura aree, censimenti, redazione di rapporti; azioni di sensibilizzazione e informazione – convegni, seminari, comunicati stampa, ecc.). Per ciascuna attività indicare i soggetti attuatori e i destinatari. Allegare se necessario documenti di supporto.

INDICATORI DEL PROGETTO

Sulla base degli obiettivi operativi che il progetto intende perseguire quantificare gli indicatori esplicativi il partenariato coinvolto, i prodotti e i servizi comuni che s'intendono realizzare (documenti, eventi, studi, ecc.).

A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni indicatori di prodotto:

N° soggetti coinvolti (specificare se imprese, associazioni, ...)

N° reti di imprese e operatori attivate

N° strutture comuni create

N° studi e indagini realizzati

N° progetti pilota realizzati

N° servizi attivati

N° azioni di carattere informativo realizzate

METODI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

FORMA GIURIDICA E GESTIONALE *(max righe)*

Se il partenariato sceglie di stipulare un accordo di cooperazione, questo deve essere allegato alla scheda di progetto. Diversamente è necessario che alla scheda siano allegate le lettere di adesione di ciascun partner sottoscritta dal legale rappresentante. Se invece il partenariato sceglie di adottare una forma giuridica per formalizzare la sua costituzione e organizzazione, questa deve essere specificata così come nel caso in cui il progetto di cooperazione preveda la costituzione di una struttura comune (es. GEIE, Consorzio, ecc.).

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Specificare le principali modalità di attuazione che saranno adottate per la realizzazione delle attività, raggruppando possibilmente le stesse in macro fasi indicandone il soggetto responsabile dell'esecuzione (es. GAL capofila, GAL capofila in nome e per conto del partenariato, GAL partner, ecc.). Qualora le AdG abbiano individuato modalità di attuazione diverse o in aggiunta a quelle indicate dalla presente guida, queste ultime possono essere sostituite con quelle previste dal PSR.

Le modalità di attuazione previste per gli interventi nelle strategie di sviluppo locale, salvo indicazioni diverse impartite dalle Autorità di Gestione, possono configurarsi in:

- *interventi a regia diretta da parte del GAL.* In linea di massima si tratta di attività connesse al coordinamento, all'animazione e informazione, attività di studio che possono essere realizzate direttamente dai GAL attraverso il proprio personale o attraverso fornitori esterni appositamente selezionati con i quali il GAL stipula un contratto.
- *interventi a regia in convenzione.* I GAL possono individuare un soggetto attuatore/convenzionato, generalmente pubblico o a partecipazione pubblica, cui affidare la realizzazione delle attività in ragione delle sue competenze istituzionali o delle sue specializzazioni tecnico-scientifiche.
- *interventi a bando.* I GAL individuano un soggetto privato per la realizzazione delle attività a seguito di procedure concorsuali.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

CRONO - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono realizzare, specificare il periodo temporale della loro esecuzione.

MODALITÀ INDIVIDUATE PER ASSolverE AI COMPITI ORGANIZZATIVI E DIRETTIVI (max righe)

Una volta condivisi gli obiettivi e definito il partenariato, la fase operativa di un progetto passa attraverso la definizione di modalità operative dirette a evitare che, in corso d'opera, si verifichino dispersione di risorse e tempo che possono in qualche modo pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si intendono adottare per assolvere i compiti organizzativi e gestionali, garantire il monitoraggio, l'autovalutazione del progetto volte a fornire informazioni sullo stato di avanzamento, sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sul rispetto del crono-programma delle attività e della spesa (es. coordinamento unico/condiviso/ delegato, costituzione di uno *steering committee*, ecc.).

SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ NEL TEMPO (max righe)

Descrivere sinteticamente la sostenibilità del progetto intesa come la capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto.

ASPETTI FINANZIARI

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Tenendo conto delle fasi operative che caratterizzano l'avvio e la realizzazione di un progetto di cooperazione riportare, per GAL e per ogni tipologia di azione, il costo totale inteso come la somma della quota comunitaria (FEASR), nazionale e regionale e di eventuali risorse private.

Le somme indicate per ciascuna attività sono intese come somma delle risorse impegnate per la realizzazione da parte di ciascun partner.

Nella colonna "Altri Finanziamenti" indicare le risorse finanziarie relative a GAL no LEADER derivanti da altri programmi (FEAMP, FESR, FSE, IPARD, ...) e/o quelle eventualmente derivanti da altri strumenti finanziari nel caso di partner no GAL.

Con riferimento alle azioni locali è opportuno riportare il costo totale programmato per ogni singolo partner (GAL e non).

CRONO - PROGRAMMA DI SPESA

Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e a ciascuna delle attività indicate nel piano finanziario del progetto, indicare la ripartizione dei costi per annualità.

IL PROGETTO NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

IL PARTNER

Indicare:

- la denominazione completa del partner;
- se si tratta di un GAL LEADER o Plurifondo;
- l'indirizzo della sede e i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica;
- il nome, il cognome, il recapito telefonico e di posta elettronica del referente per il progetto.

MOTIVAZIONI *(max righe)*

Descrivere sinteticamente i motivi che hanno condotto alla scelta di attuare sul territorio un intervento di cooperazione esplicitando il collegamento tra l'idea progettuale e gli aspetti specifici del contesto (fisico/geografici, socio/economici, ambientali, culturali, ecc.) che hanno incontrato l'interesse di altri partner. Inoltre, specificare se il progetto rappresenta la continuità di un'iniziativa avviata nell'ambito delle precedenti programmazioni secondo l'approccio LEADER o di un altro Programma di cooperazione e non, oppure se presenta o intenda presentare elementi di complementarità e/o integrazione con altri progetti (LEADER e non) in corso di realizzazione nei territori coinvolti.

COERENZA DEL PROGETTO CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

(max righe)

Con riferimento agli obiettivi previsti dal progetto di cooperazione evidenziare la relazione, espressa in termini di coerenza, complementarità e sinergia, tra questi e la strategia di sviluppo locale. In particolare dovrà essere esplicitato in che modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PSL e alle priorità e Focus area del relativo PSR. Inoltre, dovrà essere indicata la/e misura/e attinenti del PSR attivabili con il progetto di cooperazione.

RISULTATI ATTESI A LIVELLO LOCALE *(max righe)*

Con riferimento agli obiettivi operativi che si intendono raggiungere, descrivere in

maniera puntuale i benefici economici, sociali, ambientali che dall'attuazione del progetto si ritiene si possano conseguire nel territorio oggetto dell'intervento.

VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO RISPETTO ALLA STRATEGIA LOCALE

(max righe)

Evidenziare il valore aggiunto atteso dall'azione di cooperazione in termini di:

- raggiungimento di uno o più obiettivi del PSL;
- miglioramento della competitività economica e sociale del territorio;
- migliori risultati/prestazioni dei prodotti/servizi realizzati attraverso il progetto di cooperazione (es. in termini di requisiti tecnici, tecnologie adottate, visibilità di un'azione di promozione, ecc.);
- divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how per rafforzare l'identità territoriale, l'utilizzo delle risorse endogene e le competenze interne al partner.

GRADO DI INNOVAZIONE *(max righe)*

Con riferimento agli obiettivi operativi che si intendono raggiungere a livello locale, descrivere il grado di innovazione del progetto rispetto agli standard locali in termini di acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni e reti, nuovi prodotti o nuovi metodi e processi produttivi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE *(max righe)*

Descrivere sinteticamente le fasi principali dell'attuazione del progetto e le attività, comuni e locali, che nell'ambito di queste si intendono realizzare (es., a) studi e progetti di fattibilità – analisi normativa, mappatura aree, censimenti; b) realizzazione di un piano di comunicazione – convegni, seminari, comunicati stampa; c) azioni di promozione alla commercializzazione – redazione piano marketing, organizzazione e partecipazione fiere, ecc.). Per ciascuna attività indicare i soggetti attuatori e i destinatari. Allegare se necessario documenti di supporto.

INDICATORI DEL PROGETTO

Sulla base dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici che s'intendono perseguire a livello locale, quantificare gli indicatori di realizzazione e di risultato evidenziando il nesso logico tra di essi.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Con riferimento al periodo di realizzazione del progetto e alle attività indicate che si intendono realizzare, specificare il periodo temporale della loro esecuzione.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Tenendo conto delle fasi operative che caratterizzano l'avvio e la realizzazione di un progetto di cooperazione riportare, per ogni tipologia di attività, il costo totale inteso come la somma della quota comunitaria (FEASR), con quella nazionale e regionale e di eventuali risorse private. Con riferimento alle azioni locali, è opportuno riportare, per ogni fase operativa, il costo totale.

CRONO - PROGRAMMA DI SPESA

Con riferimento a ciascuna delle attività indicate nel piano finanziario del progetto indicare la ripartizione dei costi per annualità.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE *(max righe)*

Sulla base delle disposizioni comunitarie e nazionali sugli appalti descrivere le procedure di evidenza pubblica previste per l'acquisizione dei beni/servizi per l'attuazione delle azioni comuni e locali del progetto.

SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ NEL TEMPO *(max righe)*

Descrivere sinteticamente la sostenibilità del progetto intesa come la capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, al di là del periodo di finanziamento del progetto.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

La cooperazione è uno strumento efficace per lo sviluppo dei territori rurali ma complesso nella sua applicazione. È necessario, quindi, verificare l'effettiva esistenza di un fabbisogno del territorio che può essere affrontato e risolto attraverso un' iniziativa di cooperazione.

Il coinvolgimento degli attori locali nella fase di identificazione del fabbisogno di cooperazione consente di focalizzare in maniera più puntuale gli obiettivi da raggiungere e il tipo di intervento da realizzare.

Gli obiettivi del progetto devono essere concreti e raggiungibili.

La buona riuscita di un progetto di cooperazione è condizionata dalla chiarezza e condivisione degli obiettivi e dalla partecipazione congiunta dei partner alla definizione del progetto.

L'attenzione nei confronti delle procedure di attivazione della sotto misura 19.3 adottate dalle Autorità di Gestione dei potenziali partner contribuisce a facilitare l'avvio del progetto.

Il coordinamento di un progetto di cooperazione implica la realizzazione di un'attività diretta a conoscere e guidare il processo di attuazione in ogni sua singola fase attraverso un'azione continua di comunicazione tra i partecipanti.

Tutte le attività strategiche per il raggiungimento dell'obiettivo comune prefissato dal progetto comportano una loro pianificazione e ripartizione tra i partner sulla base di una equa suddivisione delle responsabilità.

Il cronoprogramma rappresenta un valido strumento di supporto alla programmazione. Una chiara pianificazione temporale, infatti, consente sia la verifica in corso d'opera dell'avanzamento del lavoro e delle eventuali sfasature sia l'avvio tempestivo di azioni correttive.

Per la definizione di un accurato piano finanziario occorre tener conto non solo dei budget disponibili e delle norme e disposizioni finanziarie a cui sono vincolati i singoli partner ma anche delle risorse afferenti dalle strutture private coinvolte. Il principio della ripartizione dei costi tra i partner deve essere condiviso da questi ultimi.

In sede di definizione del piano finanziario, per la complessità dei compiti che vengono svolti, si consiglia di non sottovalutare i costi dell'attività di coordinamento.

La redazione di un accordo di cooperazione contenente gli obiettivi del progetto e i ruoli di ciascun partner formalizza i rapporti tra i partner e costituisce un elemento per la valutazione della sostenibilità del progetto.

Al fine di facilitare la rendicontazione del progetto di cooperazione si consiglia di evitare di suddividere il budget in un numero elevato di interventi.

La gestione amministrativa di un progetto di cooperazione è piuttosto complessa. Per questo motivo è necessario che il personale amministrativo del GAL supporti tempestivamente il coordinatore del progetto nell'espletamento delle procedure in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nel rispetto ai vincoli normativi e del PSR.

PARTE TERZA



La misura 19.3
nei programmi di
sviluppo rurale

INDICE

Introduzione	111
LE SCHEDE REGIONALI	
Guida alla lettura delle schede	115
Regione Abruzzo	117
Regione Basilicata	119
Regione Calabria	121
Regione Campania	123
Regione Emilia Romagna	125
Regione Friuli Venezia Giulia	127
Regione Lazio	129
Regione Liguria	131
Regione Lombardia	133
Regione Marche	135
Regione Molise	137
Regione Piemonte	139
Provincia Autonoma di Bolzano	141
Provincia Autonoma di Trento	143
Regione Puglia	145
Regione Sardegna	147
Regione Sicilia	149
Regione Toscana	151
Regione Umbria	153
Regione Valle d'Aosta	155
Regione Veneto	157

TABELLA DI SINTESI

Procedura di selezione dei progetti di cooperazione	161
Piano finanziario misura 19.3 (risorse pubbliche)	162
Limiti di importo e percentuali previste per i progetti di cooperazione	163
Intensità di aiuto	164
Beneficiari	165
Misure/sottomisure non attivabili con la misura 19	166

INTRODUZIONE

La fase di programmazione 2014-2020 offre alla cooperazione LEADER, che si configura nella sotto-misura 19.3, due principali novità riconducibili alla rinnovata importanza attribuita alla fase di preparazione del progetto di cooperazione e alla possibilità, per i GAL, di usufruire di anticipazioni. Si tratta di opportunità importanti per la realizzazione dei progetti di cooperazione che, come per gli altri aspetti procedurali, sono definiti e determinati dalle singole AdG.

Allo scopo quindi di assicurare e favorire il flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti (Commissione europea, Autorità di Gestione, GAL, ecc.) nell'attuazione della sottomisura 19.3 e favorire un tempestivo avvio delle iniziative di cooperazione, il presente documento offre una lettura di sintesi dell'impostazione procedurale della sottomisura nelle diverse Regioni e Province autonome. Il "Repertorio" è stato redatto sulla base delle informazioni contenute nei PSR italiani e nelle linee attuative della sottomisura 19.

Il "Repertorio" è articolato in due parti. Nella prima parte, sono riportate, per ogni Regione, informazioni su aspetti di programmazione (struttura della misura 19.3, misure attivabili, beneficiari)

elementi per l'attivazione della sotto-misura (procedure di attivazione, condizioni e criteri di ammissibilità) e aspetti finanziari (interventi e spese ammissibili, intensità di aiuto, anticipazione, piano finanziario).

Nella seconda parte, invece, sono riportate delle tabelle di sintesi, che forniscono una fotografia sintetica a livello nazionale della misura 19.3 relativamente a:

- procedura di attivazione dei progetti di cooperazione;
- piano finanziario misura 19.3;
- limiti di importo e percentuali previste per i progetti di cooperazione (spese per la preparazione e per la realizzazione dei progetti);
- intensità di aiuto (per le azioni specifiche per la cooperazione e per gli altri interventi previsti nel progetto di cooperazione);
- beneficiari;
- misure non attivabili con la misura 19.



LE SCHEDE REGIONALI



GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
È riportata l'impostazione dell'architettura della misura dedicata al sostegno delle iniziative di cooperazione.
Misure attivabili
Sono specificate le misure che possono essere attivate nell'ambito della misura 19 e, laddove indicato, le misure non attivabili.
Beneficiari
Sono indicati i beneficiari del supporto per l'attuazione degli interventi di cooperazione.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Sono descritte le modalità attuative adottate dalle singole Autorità di Gestione per l'avvio della misura.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Sono specificate sia le condizioni necessarie per l'ammissione dei progetti di cooperazione ai processi di selezione sia i criteri di valutazione delle strategie di cooperazione nei PSL, nonché, quando presenti, quelli adottati per la loro ammissibilità.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Sono indicate le categorie di intervento/spesa eleggibili per la preparazione e l'attuazione dei progetti di cooperazione. Vengono inoltre indicati gli importi e/o le percentuali minime/massime previste per la cooperazione.
Intensità di aiuto
Sono riportate le intensità di aiuto applicate per la preparazione e l'attuazione dei progetti di cooperazione.
Anticipazione
Sono indicati gli importi o le percentuali degli eventuali anticipi sul sostegno per la preparazione/realizzazione di progetti di cooperazione.
Piano finanziario
Sono riportate le risorse finanziarie dedicate alla misura 19.3 rapportandole a quelle previste per la misura 19.

REGIONE ABRUZZO

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non sono fornite indicazioni sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
I beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione possono essere: <ul style="list-style-type: none">- i GAL;- le associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;- le associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Nell'ambito dei PSL, i GAL inseriranno le idee di massima dei progetti di cooperazione. Successivamente, l'AdG pubblicherà un avviso per la raccolta permanente dei progetti.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti di cooperazione devono essere descritte nella strategia di sviluppo locale. I criteri di ammissibilità dovranno tenere conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- valore aggiunto della cooperazione alla strategia;- contributo al raggiungimento degli obiettivi trasversali;- congruità delle spese;- sostenibilità economico-finanziaria delle attività da sviluppare.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
L'elenco delle spese ammissibili fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatto dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di un' eventuale struttura comune. Le spese del supporto preparatorio sono concesse a condizione che il GAL dimostri il legame con un progetto di cooperazione concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione tra i partner coinvolti nell'accordo di cooperazione. Ad ogni modo, le spese non possono superare il 10% della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione dei progetti. Per tutti i progetti di cooperazione che non arrivano alla sottoscrizione dell'accordo o all'approvazione da parte di altre AdG, l'importo massimo rimborsabile per ciascun GAL nell'intero periodo di programmazione è pari a 10.000 euro.

Intensità di aiuto

Nella definizione dell'intensità di aiuto si dovrà tener conto del ruolo strategico dell'operazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati nonché della partecipazione dei privati alle spese. Ciò premesso, le intensità di aiuto da applicare possono arrivare fino al 100% della spesa ammissibile.

Anticipazione

Non sono previsti versamenti di anticipi né per la preparazione né per la realizzazione delle attività di cooperazione.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
24.500.000,00	2.500.000,00	10%

REGIONE BASILICATA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le Misure/sottomisure previste dal PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 6, limitatamente alle sottomisure: 6.1; 6.2- misura 8- misura 10- misura 11- misura 12- misura 13- misura 16: limitatamente alle seguenti sottomisure: 16.1, 16.2, 16.5, 16.8, 16.10. La Sottomisura 16.9 sarà attuata solo tramite SLTP. Nelle proprie SSL, i GAL dovranno descrivere, ove ricorrenti, l'integrazione e la complementarietà con le Misure/sottomisure/operazioni sopra riportate.
Beneficiari
I beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione possono essere: <ul style="list-style-type: none">- i GAL;- gli operatori pubblici e privati, in forma singola e/o associata.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
In seguito alla selezione delle SSL, l'AdG pubblicherà, entro due anni dall'approvazione del PSR, un avviso per la selezione permanente dei progetti di cooperazione contenente anche la definizione degli ambiti di intervento e l'elenco dei costi ammissibili. I progetti presentati saranno istruiti e valutati dal Comitato regionale preposto alla selezione delle SSL. Saranno ammessi a finanziamento, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, solo i progetti con una valutazione complessiva pari almeno al 70% del punteggio massimo conseguibile.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere coerenti con la strategia di sviluppo locale;- prevedere la partecipazione di almeno due GAL;- dimostrare il valore aggiunto della cooperazione rispetto alle medesime azioni attuate in modalità non di cooperazione;- utilizzare indicatori (quantitativi e qualitativi) effettivamente misurabili. I criteri di ammissibilità dovranno tenere conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- caratteristiche del partenariato di progetto e il numero di GAL lucani coinvolti;- omogeneità e compatibilità delle procedure adottate dalle diverse Regioni/Stati membri coinvolti nei progetti;

segue >

segue >

- tempistica di attuazione dei progetti;
- misurabilità del valore aggiunto derivante dalla realizzazione del progetto;
- risultati attesi e indicatori adottati;
- sostenibilità del progetto oltre LEADER;
- innovazioni introdotte;
- congruità dei costi.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

L'elenco delle spese ammissibili sarà definito contestualmente alle procedure amministrative per la selezione permanente dei progetti di cooperazione e pubblicate entro due anni dalla selezione delle SSL. In ogni caso le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- 100%, GAL, Enti Pubblici e Società di diritto pubblico;
- 80%, privati che attivano operazioni collettive;
- 50%, privati (tale aliquota è elevata del 20%, comunque fino ad un massimo del 70%, nei casi previsti dall'Allegato II relativamente all'art. 17, par.3 del Reg (UE) 1305/2013).

Anticipazione

È possibile il pagamento dell'anticipo nella misura del 50% ai progetti ammessi.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
24.500.000,00	2.500.000,00	10%

REGIONE CALABRIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non sono fornite indicazioni sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori Locali.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
<p>I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL i quali, nell'ambito della loro SSL, dichiarano l'intenzione a cooperare riportando un programma di massima delle attività e delle risorse che intendono attivare e allocare.</p> <p>Con apposita circolare applicativa, l'AdG definirà le modalità e i tempi per la presentazione da parte dei GAL degli atti esecutivi afferenti la cooperazione.</p> <p>Per l'ammissibilità dei progetti definiti "azione di sistema" sarà costituito un Comitato composto dai rappresentanti dei GAL e della Regione.</p>
Condizioni e criteri di ammissibilità
<p>Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- essere coerenti con la strategia di sviluppo locale;- riportare una descrizione di massima delle attività, gli ambiti tematici scelti, l'ambito territoriale di riferimento, la tipologia di partner e la spesa programmata. <p>I criteri di ammissibilità dei progetti sono indicati nei PAL in coerenza con la SSL e in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia stessa.</p>

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
<p>Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.</p> <p>L'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di un'eventuale struttura comune.</p> <p>Le spese per il supporto preparatorio sono concesse a condizione che il GAL dimostri il legame con un progetto di cooperazione concreto e sono ammissibili dalla data di attivazione del bando per la presentazione della SSL. Esse saranno rimborsate fino a un massimo di Euro 15.000,00.</p> <p>Per la realizzazione dei progetti cooperazione saranno ripartiti 3.500.000 euro tra i singoli GAL. Inoltre, è prevista l'elaborazione di uno o più progetti di cooperazione ai quali è chiesta la partecipazione di tutti i GAL selezionati. Per tale azione di sistema l'importo definito è 2.450.000 euro da integrare con eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo della quota parte destinata ai singoli GAL.</p>

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto applicabile è nella misura massima del 100% della spesa ammissibile.
I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del PSR devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal Programma.

Anticipazione

Non sono previsti versamenti di anticipi per la preparazione e per la realizzazione delle attività di cooperazione.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
66.350.000,00	5.950.000,00	9%

REGIONE CAMPANIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le Misure/sottomisure previste dal PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 2- misura 10- misura 11- misura 13- misura 15
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Nell'ambito della SSL, i GAL inseriranno i progetti di cooperazione che saranno selezionati dall'AdG contestualmente alla Strategia. Successivamente all'atto della presentazione della domanda di sostegno i GAL presenteranno i progetti esecutivi che saranno valutati dalla regione per il finanziamento.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Per poter essere ammissibili gli interventi di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere previsti e programmati nell'ambito della SSL;- essere coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP, come definite nell'Accordo di Partenariato;- prevedere la presenza di almeno un partner appartenente a un altro stato membro nel caso di progetti di cooperazione transnazionale;- essere coordinati da un GAL. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della coerenza rispetto alle strategie perseguite nel SSL;- del livello progettuale;- della presenza del progetto transnazionale;- del valore economico del progetto di cooperazione;- della coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. L'AdG ha inoltre previsto il sostegno per la costituzione e gestione di un'eventuale struttura comune.

segue >

segue >

Le spese per la preparazione dei progetti sono ammissibili nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione, di cui al massimo il 2% per la progettazione e il 7% per le azioni di animazione, accompagnamento, monitoraggio e rendicontazione. Ad ogni modo per un valore massimo non superiore, complessivamente a euro 22.500,00.

Per la realizzazione delle azioni comuni potranno essere ritenute ammissibili anche azioni non previste dalle misure del PSR purché siano strategiche per il progetto e coerenti con le politiche regionali.

Infine, la spesa massima complessiva per singolo GAL è di euro 350.000.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare è pari al 100% della spesa ammissibile.

Anticipazione

È previsto il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett. d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
101.778.557,00	4.550.000,00	4%

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3

19.3.01 - Azione di supporto per i progetti di cooperazione Leader

19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione Leader

Misure attivabili

Il GAL può attivare tutte le misure previste dal PSR ad eccezione della:

- misura 1
- misura 2
- misura 3
- misura 4, limitatamente alle sottomisure 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.3
- misura 5
- misura 6, limitatamente alla sottomisura 6.1.1
- misura 7, limitatamente alle sottomisure 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.6.1
- misura 8, limitatamente alle sottomisure 8.1.3, 8.6.1
- misura 10
- misura 11
- misura 12
- misura 13
- misura 16, limitatamente alle sottomisure 16.1.1, 16.5.2, 16.9.1

Beneficiari

Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione:

- i GAL;
- i partenariati non GAL, rappresentativi di realtà territoriali con obiettivi di sviluppo locale integrato e partecipato (ad es: Agenda 2000, GEIE, ONG).

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione

Il GAL indica nella propria SSL, l'intenzione di attivare la cooperazione, le risorse che intende allocare e quali siano i principi e i criteri da adottare nella selezione dei progetti (punteggio aggiuntivo).

Una volta selezionati i progetti di cooperazione il GAL li sottopone all'AdG per ottenere un parere di conformità. La raccolta dei progetti da parte dell'AdG avviene attraverso l'apertura periodica di un apposita procedura.

Condizioni e criteri di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dei progetti di cooperazione saranno indicate dai GAL nelle SSL sulla base delle indicazioni comuni contenute nel bando di selezione dei GAL.

I criteri di ammissibilità dovranno tener conto:

- della massa critica necessaria a garantire il successo del progetto;
- della trasparenza nel processo di selezione dei progetti;
- del valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia;

segue >

segue >

- dell'innovatività rispetto ad azioni in modalità non di cooperazione;
- della concretezza delle operazioni previste;
- della sostenibilità dei progetti anche dopo il finanziamento;
- della chiarezza e qualità dei progetti.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Le spese di preparazione sono rimborsabili entro un limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto di competenza del GAL regionale interessato.

Per tutti i progetti di cooperazione che non arrivano alla sottoscrizione dell'accordo o all'approvazione da parte delle altre AdG e quindi non giungono alla presentazione della domanda d'aiuto, l'importo massimo rimborsabile per ciascun GAL nell'intero periodo di programmazione è pari a 10.000 euro.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione l'aiuto è concesso nella misura del 100%;
- per le spese di realizzazione il sostegno può arrivare fino all'80% dei costi ammissibili.

Anticipazione

Non è previsto il versamento di anticipazioni.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
66.397.799,00	4.024.110,00	6%

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale

Misure attivabili

Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.

Beneficiari

Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.
La gestione di un progetto di cooperazione può essere affidata, anche parzialmente, dal GAL a pubbliche amministrazioni presenti nella sua compagine, individuate in base alle competenze istituzionali. In tal caso, la gestione include l'effettuazione di spese e l'assunzione di oneri rimborsabili in base all'intervento (inclusi i rimborsi ad amministratori e personale), a condizione che tali costi siano previsti nel progetto approvato dalla struttura regionale competente.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione

La finalità, i contenuti di massima, la tipologia di cooperazione devono essere descritti nell'ambito della propria SSL e quindi approvati contestualmente a questa.
Per la presentazione dei progetti esecutivi è previsto un sistema di raccolta permanente "a sportello" e l'approvazione degli stessi deve avvenire entro quattro mesi dalla data di presentazione.

Condizioni e criteri di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dei progetti di cooperazione saranno indicate dai GAL nelle relative strategie.
I criteri di ammissibilità dovranno tener conto:
- della coerenza rispetto alla SSL, nella quale sono descritti finalità, contenuti di massima e tipologia della cooperazione;
- della conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e alle disposizioni regionali attuative della misura.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune a titolo di contributo pro-quota.
I costi per il supporto tecnico preparatorio dei progetti ammessi a finanziamento sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di selezione e ammissione a finanziamento della SSL.
In caso di mancata definizione e presentazione di un progetto, il GAL deve presentare la documentazione relativa all'attività concretamente svolta e una relazione circostanziata sui motivi della mancata

segue >

segue >

definizione del progetto. Le spese per progetti non ammessi a finanziamento sono riconosciute per un importo non superiore a euro 5.000,00.

I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti nel periodo di ammissibilità alla data di conclusione della SSL secondo gli importi indicati nel piano finanziario della stessa.

Il sostegno non può superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL attraverso gli interventi delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4

Intensità di aiuto

L'aliquota del sostegno è fissata nella misura massima del 100%.

Anticipazione

È ammissibile la richiesta di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto concesso, per gli investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento UE n. 1305/2013, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente documentazione.

Piano finanziario - risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
20.440.000,00	635.000,00	3%

REGIONE LAZIO

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL <i>Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL</i> <i>Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL</i>
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le misure del PSR ad eccezione della: - misura 1, limitatamente alle sottomisure 1.1 - misura 2 - misura 5 - misura 6, limitatamente alla sottomisura 6.1 - misura 7, limitatamente alle sottomisure 7.1 e 7.3 - misura 9 - misura 10 - misura 11 - misura 13 - misura 14 - misura 16, limitatamente alle sottomisure 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8 Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono attivare anche misure/operazioni non previste dal PSR.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
Il progetto di cooperazione è inserito nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla SSL. Successivamente i GAL finanziati sono tenuti a presentare i progetti esecutivi di cooperazione all'AdG che li approverà a seguito di una procedura predefinita.
Condizioni e criteri di ammissibilità
I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni concrete in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori; non sono ammissibili i progetti limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: - della qualità del partenariato di cooperazione; - della qualità del progetto esecutivo di cooperazione; - della modalità di gestione del progetto di cooperazione.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Inoltre, tra le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione l'AdG considera ammissibili anche:

- le spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);
- le spese generali relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- le spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese per la preparazione progetti di cooperazione sono ammesse entro il limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto mentre quelle per l'attuazione sono ammesse nel limite massimo del 3% delle risorse previste per la 19.2.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese preparatorie nella misura del 100%;
- per l'attuazione del progetto l'aiuto concesso può arrivare fino all'80% dei costi ammissibili.

Anticipazione

Per le spese di preparazione dei progetti non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Per le spese di attuazione dei progetti è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP Agea.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
60.021.229,34	1.531.200,74	3%

REGIONE LIGURIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3- Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL. Nel caso in cui il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto, in particolare, della necessità di evitare conflitti di interesse.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Il progetto di cooperazione è inserito nel PSL a livello di idea progettuale con l'indicazione del tema, l'oggetto, l'obiettivo, la descrizione del valore aggiunto, una prima individuazione dei partner (non impegnativa) e una valutazione della coerenza del progetto rispetto alla strategia di sviluppo locale. L'AdG prevede di raccogliere i progetti esecutivi attraverso uno sportello permanente.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per poter essere ammissibili gli interventi di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere coerenti con la strategia di sviluppo locale;- consistere in un progetto comune e non in un semplice scambio di esperienze o in una somma di progetti locali;- dimostrare di apportare un valore aggiunto in termini di raggiungimento di una massa critica, integrazione di competenze, completamento di una filiera, definizione di un prodotto comune, innovazione. Ulteriori condizioni di ammissibilità saranno stabilite nella SSL. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale;- dell'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia;- dell'efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati;- del valore aggiunto rispetto alla dimensione locale.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento per il supporto preparatorio dei progetti di cooperazione sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">- costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale, ovvero spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali;

segue >

segue >

- spese per studi dell'area interessata;
- spese relative alla progettazione del progetto di cooperazione, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- spese di trasferta necessarie per incontrare i partner del progetto di cooperazione al fine di definire il progetto;

I costi di esercizio e animazione dei progetti di cooperazione fanno parte dei costi generali di esercizio e animazione per la realizzazione della strategia di sviluppo locale e pertanto ricondotte alla sotto-misura 19.4.

Le spese di supporto per l'avviamento dei progetti di cooperazione sono ammissibili dalla data di approvazione della strategia fino alla presentazione del progetto alla Regione e devono essere chiaramente riferite all'attività di definizione dello stesso. Tali spese sono riconosciute entro un limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto.

I costi per la realizzazione del progetto di cooperazione sono i medesimi delle singole operazioni di riferimento del PSR, in quanto compatibili. Sono inoltre ammissibili costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi del progetto di cooperazione. La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente "ex ante" tutti i costi ammissibili. Sono comunque ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento:

- investimenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, esclusi i costi di gestione dei GAL.

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese preparatorie nella misura del 100%;
- per tutte le altre operazioni, gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione al tipo di operazione realizzata.

Anticipazione

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell'ambito dei progetti di cooperazione, il pagamento di anticipi è possibile nel caso in cui si tratti di investimenti.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
24.890.000,00	6.515.000,00	26%

REGIONE LOMBARDIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
La Regione adotta un sistema di presentazione permanente dei progetti. Le procedure amministrative per la selezione dei progetti di cooperazione e le spese ammissibili sono pubblicate entro due anni dalla data di approvazione del PSR.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per poter essere ammissibili gli interventi di cooperazione devono: - prevedere il coinvolgimento di almeno due GAL selezionati in Italia (cooperazione interterritoriale) o di almeno due GAL selezionati in Stati differenti, di cui almeno uno appartenete all'UE (cooperazione transnazionale); - individuare un GAL capofila; - essere accessibili a partenariati pubblico-privati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 44, punto 2, lettere a) e b); - prevedere la realizzazione di un'azione comune. I criteri di selezione vengono definiti dal GAL. Tuttavia, i criteri a cui il GAL deve attenersi per l' ammissibilità sono: - qualità del progetto (sostenibilità, trasferibilità, coerenza con strategia PSL); - qualità del partenariato (articolazione e capacità); - risorse finanziarie (valore, congruità, capitale privato aggiuntivo).

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.
Intensità di aiuto
Le intensità di aiuto da applicare sono pari al 100% della spesa ammessa.
Anticipazione
Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
66.000.000,00	1.700.000,00	3%

REGIONE MARCHE

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori locali.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
L'AdG adotta un sistema a sportello permanente per la raccolta dei progetti che potranno essere presentati durante l'intero periodo di programmazione in ogni momento a partire dalla data indicata dall'AdG e saranno valutati entro due anni dalla data di approvazione del PSR e non oltre quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per poter essere ammissibili gli interventi di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere coerenti con le strategie dei PSL e con le priorità individuate per il CLLD nell'Accordo di Partenariato e nel Regolamento FEASR;- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili;- indicare la ricaduta sul territorio ed il valore aggiunto nell'ambito della SSL. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL;- del valore aggiunto apportato dal progetto di cooperazione alle SSL;- della misurabilità e durata degli effetti del progetto.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Per le spese ammissibili si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Per i costi relativi ai progetti di cooperazione si farà riferimento alle spese ammesse per le tipologie di intervento individuate dai GAL e valutate positivamente in sede di approvazione del PSL.
Intensità di aiuto
Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none">- per gli interventi già previsti nell'ambito del PSL o analoghi a quelli del PSR, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto e ai massimali ivi stabiliti;- per interventi diversi da quelli previsti nell'ambito del PSL/PSR si farà riferimento al regime di aiuto applicabile;

segue >

segue >

- per gli interventi attuati interamente dal GAL deve essere previsto il cofinanziamento dell'investitore pubblico o privato.
Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime *de minimis* ai sensi del Reg UE 1407/2013.

Anticipazione

È previsto l'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile nel caso in cui l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
60.560.000,00	2.000.000,00	3%

REGIONE MOLISE

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori locali.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
I progetti di cooperazione sono inclusi, a livello di idea progettuale (ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), nel PSL e selezionati contestualmente alla strategia. Inoltre, l'AdG predisporrà un sistema di raccolta permanente dei progetti di cooperazione quale opportunità aggiuntiva a quella di individuazione nelle strategie di sviluppo locale. A seguito di un bando emesso dalla Regione, il GAL presenterà i progetti esecutivi unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvato nell'ambito del PSL.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Per poter essere ammissibili gli interventi di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere in linea con le priorità identificate nell'accordo di partenariato;- essere in linea con quelle dei regolamenti sullo sviluppo rurale;- contribuire agli obiettivi della strategia locale di sviluppo. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della qualità e originalità della proposta;- della localizzazione delle azioni di cooperazione in particolare per ambiti territoriali difficili e mai raggiunti da interventi previsti dalle iniziative LEADER precedenti;- della pertinenza e coerenza con il piano di sviluppo locale;- della qualità del partenariato;- del grado di coinvolgimento degli operatori.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
La spesa pubblica programmata e ammessa, a supporto della presente sotto-misura, non può essere superiore al 10% della spesa pubblica programmata per l'intervento 19.2.1. Nell'ambito di ciascun progetto, la spesa pubblica programmata e ammessa non può essere inferiore a 100.000 euro mentre la quota di spesa per la realizzazione dell'azione attuativa comune non può essere inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto.

segue >

segue >

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione e realizzazione è previsto un aiuto corrispondente al 100% della spesa ammissibile;
- per le spese per la realizzazione dell'azione attuativa comune sono applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/intervento.

Anticipazione

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni.

Piano finanziario- Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
11.700.000,00	1.500.000,00	13%

REGIONE PIEMONTE

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le misure del PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 1- misura 2- misura 4, limitatamente alle sotto-misure 4.3 e 4.4- misura 5- misura 6, limitatamente alle sottomisure 6.1, 6.3, 6.5- misura 7, limitatamente alle sottomisure 7.1 e 7.3- misura 8, limitatamente alle sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5- misura 9- misura 10- misura 11- misura 12- misura 13- misura 14- misura 15- misura 16, limitatamente alle sottomisure 16.1, 16.2, 16.5, 16.7- misura 17
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e i beneficiari delle misure che verranno attivate. Il GAL è beneficiario delle operazioni che riguardano attività immateriali di interesse complessivo dell'area, se previsto dalle misure del Reg. 1305/13 (es. mis. 7). In tal caso la domanda di aiuto sarà presentata al settore responsabile del CLLD LEADER che ne effettuerà l'istruttoria e la selezione con il supporto di esperti regionali per materia, se richiesto.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
A seguito del bando emanato dalla Regione i progetti di cooperazione saranno presentati con il sistema dello "sportello permanente" e approvati dall'AdG entro quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi. Il GAL è responsabile della procedura di selezione per i progetti raccolti a seguito della pubblicazione di bandi pubblici presentati da parte dei beneficiari ammissibili al contributo dalle singole misure.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per essere considerati ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- prevedere attività concrete con risultati misurabili, in grado di produrre benefici per il territorio interessato;

segue >

segue >

- esplicitare in che modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PSL;
 - contribuire a uno dei tre obiettivi stabiliti dall'art. 4 del Reg. 1305/13 nonché alle priorità e alle Focus area di cui all'art.5. del Regolamento 1305/13.
- I criteri di ammissibilità dovranno tener conto:
- delle caratteristiche del partenariato;
 - della coerenza con la strategia proposta;
 - del valore aggiunto derivante dalla realizzazione dell'azione comune.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

L'importo massimo ammissibile per costi di animazione è pari al 5% della spesa pubblica della strategia.

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è corrispondente al 100% della spesa ammissibile.

Le intensità di sostegno per l'attuazione saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 Allegato 2 o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il GAL può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto a una misura "standard" sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader.

Anticipazione

È prevista la possibilità di richiedere anticipazioni secondo le indicazioni relative alle operazioni attivate.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
66.190.000,00	1.000.000,00	2%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3- Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure/sottomisure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e i beneficiari delle misure che saranno attivate.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
I progetti sono selezionati dai GAL in funzione della strategia adottata a livello locale: essi rivestono il ruolo di soggetti responsabili dell'attuazione dei PSL, della selezione e della buona e rapida esecuzione dei singoli interventi nel rispetto di tutte le norme comunitarie e delle leggi provinciali, regionali e nazionali che disciplinano i vari settori di intervento.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Le condizioni di ammissibilità saranno valutate in sede di approvazione del PSL. Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere presentati nell'ambito di una strategia locale integrata di sviluppo locale e selezionati con il metodo bottom up in almeno due aree LEADER;- rappresentare un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti LEADER;- valorizzare interessi e aspetti quali lo scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione delle capacità professionali locali. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- dell'impatto del progetto in riferimento alla famiglia e alle categorie generazionali che presentano particolari svantaggi, ad esempio giovani e persone sopra i 50 anni, nonché in riferimento alla promozione delle pari opportunità;- dell'ampiezza sia dell'impatto del progetto sulla collettività sia del grado di partecipazione a livello locale (approccio collettivo oppure individuale);- del carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;- del grado di raggiungimento degli obiettivi della misura ed eventualmente di più misure (impatto trasversale). Altri principi di selezione potranno essere individuati nell'ambito dei PSL.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
I costi sostenuti per le azioni preliminari, l'attività di animazione, progettazione e accompagnamento

segue >

segue >

del progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 20% del costo complessivo del progetto.

Per il supporto alle spese di preparazione e organizzazione sono riconosciuti come beneficiari i GAL selezionati oppure il GAL capofila della cooperazione; tale supporto è concesso previa dimostrazione della realizzazione di un progetto concreto di cooperazione.

Per il supporto alle spese di progetto sono riconosciuti come beneficiari le parti coinvolte nella realizzazione dello stesso. Nel caso in cui il GAL sia riconosciuto anche come beneficiario delle spese, dovrà essere prevista e attuata dallo stesso una procedura di selezione e approvazione del progetto atta a evitare ogni possibile conflitto d'interesse.

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è previsto un aiuto corrispondente 100% della spesa ammissibile;
- i GAL hanno la possibilità di stabilire l'intensità di aiuto da applicare a ogni misura che intendono attivare, pertanto, per le spese di realizzazione vengono applicati i tassi di aiuto riportati nelle schede di descrizione delle misure contenute nei PSL.

Anticipazione

Per le spese di preparazione e organizzazione è prevista la possibilità di pagamento di un anticipo il cui importo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione.

Per le spese di realizzazione del progetto è possibile il pagamento di anticipi secondo quanto indicato nella scheda della misura, cui il progetto fa riferimento.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
20.298.858,00	320.000,00	2%

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Il GAL può attivare tutte le misure/sottomisure del PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 10- misura 11- misura 13- misura 16
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL (per il supporto tecnico preparatorio) e gli attori locali, pubblici o privati, promotori del progetto, designati dal GAL nell'accordo di cooperazione.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
La selezione dei progetti di cooperazione avviene sulla base di domande di aiuto a valere su appositi bandi pubblicati dal GAL. I progetti di cooperazione sono successivamente valutati e approvati dalla Commissione Leader entro quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi.
Condizioni e criteri di ammissibilità
I progetti di cooperazione devono rispondere agli obiettivi presenti nella strategia del GAL. Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere sufficientemente strutturati dal punto di vista della pianificazione delle attività previste;- riportare l'indicazione di obiettivi e risultati chiaramente identificabili e misurabili;- indicare le ricadute sul territorio e il valore aggiunto nell'ambito della strategia. I criteri di selezione saranno individuati dal GAL nell'ambito della strategia. Ad ogni modo è importante che i progetti rispondano agli obiettivi presenti nel PSL.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le spese ammissibili per la preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione sono connesse: <ul style="list-style-type: none">- alla ricerca di partner (trasferte, vitto e alloggio, traduzioni anche nelle lingue locali, ecc.);- a studi di fattibilità, ricerche, consulenze specifiche, redazione del progetto;- alla comunicazione e informazione;- alle spese generali inerenti il monitoraggio e il coordinamento dei progetti.

segue >

segue >

Per le spese di preparazione il sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto di cooperazione non venga poi effettivamente realizzato dal GAL. In questo caso è finanziata l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione. Per quanto concerne tali costi la spesa ammessa è riconosciuta nel limite massimo del 20% del budget preventivato per il progetto. I costi preliminari alla definizione delle attività del progetto di cooperazione sostenuti prima della presentazione della domanda di aiuto potranno essere riconosciuti. In ogni caso, le spese relative al coordinamento e al monitoraggio dei singoli interventi sono riconosciute esclusivamente al GAL. I costi per l'attuazione del progetto di cooperazione, comprendenti le azioni finalizzate alla sua attuazione, sono quelli previsti dalle schede di Operazione del Piano di Azione per iniziative analoghe. Qualora il GAL introduca ulteriori o differenti costi ammissibili dovrà produrre all'AdG gli elementi necessari ai fini della valutazione della loro applicabilità. Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è previsto un aiuto corrispondente 100% della spesa ammissibile;
- per le spese di attuazione dei progetti di cooperazione gli importi e aliquote di sostegno sono gli stessi definiti all'interno delle singole operazioni previste nel PSR della Provincia di Trento o della strategia SLTP per iniziative analoghe e comunque nel limite di quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento n. 1305/2013.

Anticipazione

Non sono previsti versamenti di anticipi né per la preparazione né per la realizzazione delle attività di cooperazione.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
18.000.000,00	700.000,00	4%

REGIONE PUGLIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3- Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure/sottomisure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel progetto di cooperazione.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Il GAL indica nella propria SSL l'intenzione di realizzare progetti di cooperazione evidenziando, per ognuno di essi, gli obiettivi e le motivazioni, in coerenza con gli obiettivi del PSL e della SSL, la tipologia di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista. I progetti saranno raccolti dall'AdG attraverso un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go" a seguito dei quali il GAL presenta il progetto che intende realizzare, allegando l'accordo di cooperazione sottoscritto con i partner.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono essere: - innovativi; - dimostrare il valore aggiunto derivante dalla capacità di proiezione esterna dei territori rurali; - coerenti con gli obiettivi e risultati attesi della SSL proposta. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: - del legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nel PAL; - del valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia; - del coinvolgimento di almeno due territori eleggibili; - della sostenibilità delle attività sviluppate anche dopo il finanziamento.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le spese di preparazione sono ammissibili entro il limite del 2% del contributo al progetto e comunque fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cooperazione interterritoriale e di 10.000 per i progetti di cooperazione transnazionale. Le spese di coordinamento e animazione non possono superare il 10% dell'intero progetto. Si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni e fiere. Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

Le intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è previsto un aiuto corrispondente 100% della spesa ammissibile;
- per le spese di attuazione dei progetti di cooperazione saranno applicate le stesse condizioni delle operazioni del PSR previste per le misure attivabili dai GAL e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso le operazioni finanziabili costituiscano aiuto di stato.

Anticipazione

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Piano finanziario- Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
158.000.000,00	2.500.000,00	2%

REGIONE SARDEGNA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure/sottomisure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel progetto.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
L'integrazione della cooperazione nella SSL è facoltativa; sarà in ogni caso premiato il suo inserimento nel PAL. L'AdG emana entro due anni dall'approvazione dei PSR un invito a presentare proposte di cooperazione attraverso un sistema di raccolta permanente.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono essere coerenti con gli obiettivi e risultati attesi della SSL proposta. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della pertinenza e grado di coerenza con il PSR e con la strategia locale;- del valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia proposta;- della dimensione critica del progetto, sostenibilità e trasferibilità;- della qualità, grado di definizione e livello di concretezza;- della validità della metodologia proposta;- dell'efficacia ed efficienza;- dell'articolazione ed esperienza del partenariato;- della capacità di coinvolgimento degli attori pubblici e privati del territorio nelle azioni progettuali.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Per le spese preparatorie nel bando sarà previsto un plafond massimo. Tale sostegno è previsto indipendentemente dall'approvazione del progetto stesso purché il GAL dimostri di avere i requisiti minimi di ricevibilità stabiliti dal bando. Per l'attuazione di questa sottomisura si farà ricorso per quanto possibile al sistema dei costi semplificati. Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare è il 100% della spesa ammissibile sia per le spese di preparazione che per quelle di realizzazione dei progetti di cooperazione.

Un'intensità di aiuto inferiore potrà essere proposta dai GAL in sede di presentazione dei progetti.

Anticipazione

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
76.600.000,00	2.000.000,00	3%

REGIONE SICILIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure/sottomisure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
I progetti di cooperazione sono presenti nel PSL a livello di idea progettuale (ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata) e selezionati contestualmente alla strategia di sviluppo locale. Successivamente il GAL presenta all'AdG i progetti esecutivi in risposta ad un bando emesso dalla Regione.
Condizioni e criteri di ammissibilità
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione: <ul style="list-style-type: none">- possono prevedere la partecipazione di partenariati pubblico-privati ai sensi dell'art. 44 del reg. CE n.1305/2013 punto 2, lett. a) e b);- devono prevedere la realizzazione di un'azione comune;- devono designare un GAL capofila;- devono indicare obiettivi e risultati attesi. È possibile prevedere anche lo sviluppo di attività di cooperazione con i Gruppi Operativi del PEI. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della qualità del partenariato in termini di composizione, organizzazione e strutturazione;- della qualità del progetto in termini di sostenibilità, trasferibilità, coerenza con la strategia di sviluppo locale.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di un'eventuale struttura comune.
Intensità di aiuto
L'intensità di aiuto da applicare è il 100% della spesa ammissibile per le attività di animazione, di assistenza tecnica e per la definizione dei partenariati.

Anticipazione

Non è previsto il versamento di anticipazioni

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
122.650.000,00	7.990.000,00	7%

REGIONE TOSCANA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale .
Misure attivabili
Non ci sono indicazioni specifiche sulle misure/sottomisure attivabili nell'ambito della misura 19.
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL e gli attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel progetto di cooperazione.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
La cooperazione è integrata nella SSL, in cui sono descritte le idee di massima, i partner presumibilmente coinvolti e la dotazione finanziaria prevista. I progetti di cooperazione sono selezionati direttamente dai GAL e sottoposti all'approvazione di ammissibilità da parte dell'AdG.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- prevedere l'attuazione di un'azione concreta, pianificata e con risultati misurabili;- indicare le ricadute sul territorio, il valore aggiunto nell'ambito dello Sviluppo Locale;- dare evidenza della garanzia del mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- del legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella SSL;- del valore aggiunto della cooperazione alla strategia;- del carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;- del coinvolgimento di almeno due territori eleggibili;- della sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili
Le spese ammissibili per il supporto preparatorio del progetto, sono quelle sostenute per: <ul style="list-style-type: none">- la ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;- la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti la redazione progetto;- la comunicazione e l'informazione (interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti);- l'organizzazione di riunioni e incontri (affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione, ecc.);

segue >

segue >

- le spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Le spese preparatorie saranno ammissibili entro il limite massimo del 5% dell'importo del progetto. Tale sostegno è previsto indipendentemente dall'approvazione del progetto purché il GAL dimostri di avere i requisiti minimi di ricevibilità stabiliti dal bando.

Le spese ammissibili per la realizzazione del progetto sono le stesse che ricadono nelle singole misure dei PSR. I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 4% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della SSL.

In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione, comprensivo di TFR;
- spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
- spese per servizi di interpretariato e traduzione.

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner. La scheda di progetto allegata all'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.

Nel caso di cooperazione con un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili. Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare sono le seguenti:

- per le spese di preparazione il 100% della spesa ammissibile;
- per la realizzazione del progetto sono quelle previste nelle singole Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anticipazione

Non è previsto il versamento di anticipi per le spese di preparazione e coordinamento, mentre per la realizzazione delle operazioni per l'attuazione dei progetti di cooperazione si rimanda a quanto previsto nelle singole SSL.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
58.000.000,00	2.100.000,00	4%

REGIONE UMBRIA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le misure/sottomisure del PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 5- misura 6, limitatamente alla sottomisura 6.1- misura 7, limitatamente alla sottomisura 7.1- misura 8- misura 10- misura 11- misura 12- misura 13- misura 14- misura 15- misura 16
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione: <ul style="list-style-type: none">- i GAL;- le associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;- le associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di attivazione
Le idee progettuali di massima di sono inserite nel PAL. I GAL selezionano i progetti, mentre all'AdG spetterà il compito di rilasciare un documento che attesti la presa d'atto dei progetti esecutivi approvati dai GAL.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- contribuire a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'art. 4 del Regolamento di sviluppo rurale e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5 dello stesso regolamento;- rispondere agli obiettivi della SSL;- rispondere alle norme di ammissibilità di cui agli artt. 65-71 del Regolamento 1303/2013;- rispondere alle norme generali di ammissibilità di cui all'art. 45 e agli artt. 60-63 del Regolamento sullo sviluppo rurale 1305/2013. I principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono quelli indicati nei PAL. Particolare attenzione sarà dedicata all'impatto sociale dei progetti.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Le spese ammissibili per il supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione riguardano:

- la ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- la comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori;
- l'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze, ecc;
- le spese per l'organizzazione e il coordinamento delle attività di progettazione ed animazione.

Il supporto tecnico preparatorio è ammissibile, a condizione che i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto. La spesa riconosciuta per l'attività preparatoria non può essere superiore all'1,5% dell'intera spesa ammessa del progetto stesso.

Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cooperazione riguardano:

- il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- le riunioni e gli incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
- i servizi di interpretariato e traduzione;
- le ricerche, l'acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti;
- la realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione;
- gli acquisti di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (ad esempio allestimento punti informativi e vetrine promozionali);
- l'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali (spese di segreteria, servizi telefonici, telematici, di elettricità, di affitto dei locali purché basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione).

La spesa riconosciuta per l'attività di coordinamento non può essere superiore al 5% dell'intera spesa ammessa del progetto stesso

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare è fino al 100% a seconda delle operazioni finanziabili. Inoltre, i GAL, hanno la possibilità di differenziare l'intensità dell'aiuto per tipo di operazione finanziata a titolo dei loro PAL sulla base del ruolo strategico che queste operazioni possono svolgere.

Anticipazione

Non è previsto il versamento di anticipi per le spese di preparazione e coordinamento. Per la realizzazione delle operazioni dei progetti di cooperazione si rimanda a quanto previsto nei singoli PAL.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
48.600.000,00	9.780.000,00	20%

REGIONE VALLE D'AOSTA

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3
19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.
Misure attivabili
I GAL possono attivare tutte le misure/sottomisure del PSR ad eccezione della: <ul style="list-style-type: none">- misura 2- misura 3- misura 5- misura 6, relativamente alle sottomisure 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.5- misura 7, relativamente alla sottomisura 7.3- misura 10- misura 11- misura 12- misura 13- misura 14- misura 17
Beneficiari
Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione i GAL.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione
I GAL dovranno prevedere nei rispettivi PSL la possibilità o meno di attuare dei progetti di cooperazione, ed eventualmente inserire le idee progettuali, se già perfezionati. Successivamente i GAL selezionati dovranno presentare i progetti definitivi completi dei piani finanziari dettagliati e degli accordi di cooperazione all'AdG per la valutazione dell'ammissibilità.
Condizioni di ammissibilità criteri di selezione
Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono: <ul style="list-style-type: none">- essere inseriti in un progetto preliminare da presentare all'AdG, coerente con la SSL e in linea con gli obiettivi che il GAL si è posto di raggiungere nel periodo di programmazione 2014-2020;- presentare un alto livello di concretezza e misurabilità in termini di risultati conseguiti e non dovranno configurarsi unicamente come dichiarazioni di intenti o di buoni propositi. I progetti possono anche riguardare il solo rafforzamento della capacità amministrativa dei partner oppure focalizzarsi su scambi di esperienze in tema di sviluppo locale; in tali casi essi mireranno all'adozione di procedure comuni o all'elaborazione di un metodo di sviluppo coordinato e condiviso tra i partner e potranno ricomprendere pubblicazioni comuni, seminari formativi, accordi di gemellaggio. I criteri di ammissibilità dovranno tener conto: <ul style="list-style-type: none">- della coerenza con le strategie di sviluppo locale approvate;- della concretezza dell'immediata "cantierabilità" dei progetti;- del valore aggiunto derivante dalla cooperazione.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Il sostegno alle spese ammissibili per il supporto tecnico preparatorio è ammissibile anche nel caso in cui il progetto di cooperazione non venga poi attuato; in questo caso quindi è finanziata soltanto l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione e il GAL non è obbligato alla restituzione dei contributi ricevuti (che gli sono pertanto dovuti indipendentemente dal prosieguo dell'attività).

Le spese relative al sostegno tecnico preparatorio sono ammesse durante la fase di elaborazione dei progetti e di costituzione della partnership; una volta terminata tale fase con la sottoscrizione dell'accordo formale tra le parti interessate, tale sostegno non è più ammissibile.

Le spese per la realizzazione del progetto possono essere le spese sostenute per:

- la costituzione/gestione di strutture comuni;
- l'organizzazione e/o partecipazioni ad eventi o fiere;
- la creazione/gestione di siti web;
- la traduzione ed interpretariato;
- la comunicazione e pubblicità;
- le consulenze specialistiche ecc.

Rientrano in tale categoria anche le spese relative al coordinamento e al monitoraggio.

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento.

Il contributo massimo previsto per il progetto di cooperazione è di 250.000 euro

Intensità di aiuto

È previsto un contributo erogabile pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Anticipazione

Il versamento dell'anticipo è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse a finanziamento superi l'importo versato a titolo di anticipo.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
7.700.507,88	250.016,23	3%

REGIONE VENETO

ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE

Struttura della misura 19.3

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale.

Misure attivabili

I GAL possono attivare nell'ambito della misura 19 le seguenti misure e sottomisure:

- misura 1, relativamente alle sottomisure 1.1 e 1.2
- misura 3 relativamente alle sottomisure 3.1 e 3.2
- misura 4 relativamente alle sottomisure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4
- misura 6, relativamente alla sottomisura 6.4
- misura 7, relativamente alle sottomisure 7.5 e 7.6
- misura 8 relativamente alle sottomisure 8.5 e 8.6
- misura 16 relativamente alle sottomisure 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.9.

Beneficiari

Possono essere beneficiari del supporto per le azioni di cooperazione:

- i GAL;
- i soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi attivati dai singoli progetti di cooperazione ai sensi della presente sottomisura.

ELEMENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOTTO-MISURA

Procedure di selezione

I progetti di cooperazione sono proposti nell'ambito del PSL e selezionati dai GAL in coerenza con la relativa SSL e in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima.

Successivamente il GAL, sulla base del quadro delle idee progetto approvato con il PSL, presenta la domanda di aiuto presso l'Avepa (OP) che valuta l'ammissibilità dei progetti e della relativa spesa.

Condizioni di ammissibilità criteri di selezione

Per essere ammissibili i progetti di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del PSL;
- coerenti con la strategia di sviluppo locale.

I singoli progetti di cooperazione sono valutati dall'Avepa (OP) che ne valuta l'ammissibilità e la relativa spesa.

ASPETTI FINANZIARI

Interventi e spese ammissibili

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 costituiscono il documento di riferimento. Inoltre, l'AdG ha previsto il sostegno per la costituzione e gestione di un'eventuale struttura comune.

segue >

segue >

Le spese ammissibili per il supporto preparatorio e la realizzazione dei progetti di cooperazione sono quelle sostenute per:

- la ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- le azioni e attività di comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori;
- l'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- la realizzazione degli studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto;
- l'organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione;
- il personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione;
- il coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto;
- la costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune;
- l'azione attuativa comune.

Nel caso in cui un progetto di cooperazione presentato e ammesso a finanziamento non risulti effettivamente realizzato, per le spese sostenute, ammissibili e accertate, è riconosciuto un importo di spesa non superiore a 10.000,00 euro.

Nell'ambito di ciascun progetto, la spesa pubblica programmata e ammessa non può essere inferiore a 100.000 euro, ma non può essere superiore al 10% della spesa pubblica programmata per la 19.2. Inoltre, la quota di risorse destinata alla realizzazione del progetto di cooperazione non può essere inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto.

Intensità di aiuto

L'intensità di aiuto da applicare sono le seguenti

- per le spese preparatorie fino al 100% della spesa ammissibile;
- per la realizzazione dell'azione attuativa comune sono applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/intervento.

Anticipazione

Non è previsto il versamento di anticipi per la realizzazione dei progetti di cooperazione.

Piano finanziario - Risorse pubbliche totali (euro)

Misura 19	Misura 19.3	% misura 19.3 su 19
71.428.572,00	5.565.863,00	8%



TABELLE DI SINTESI



PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA SOTTO-MISURA 19.3

Regione	Idee progetto nella SSL	Presentazione progetti esecutivi		
		all'AdG con bando	all'AdG con sportello permanente	al GAL
Abruzzo	•		•	
Basilicata			•	
Calabria	•			•
Campania	•		•	
Emilia Romagna	•			•
FVG	•		•	
Lazio	•	•		
Liguria	•		•	
Lombardia			•	
Marche			•	
Molise	•	•	•	
Piemonte			•	
P.A. Bolzano	•			•
P.A. Trento	•			•
Puglia	•		•	
Sardegna	•		•	
Sicilia	•	•		
Toscana	•	•		
Umbria	•			•
Valle d'Aosta	•	•		
Veneto	•	•		

PIANO FINANZIARIO MISURA 19.3 (RISORSE PUBBLICHE)

Regione	Misura 19.3	Misura 19	% misura 19.3 su 19
Abruzzo	2.500.000,00	24.500.000,00	10%
Basilicata	1.884.298,00	37.600.000,00	5%
Calabria	5.950.000,00	66.350.000,00	9%
Campania	4.550.000,00	101.778.557,00	4%
Emilia Romagna	4.024.110,00	66.397.799,00	6%
FVG	635.000,00	20.440.000,00	3%
Lazio	1.531.200,74	60.021.229,34	3%
Liguria	6.515.000,00	24.890.000,00	26%
Lombardia	1.700.000,00	66.000.000,00	3%
Marche	2.000.000,00	60.560.000,00	3%
Molise	1.500.000,00	11.700.000,00	13%
Piemonte	1.000.000,00	66.190.000,00	2%
P.A. Bolzano	320.000,00	20.298.858,00	2%
P.A. Trento	700.000,00	18.000.000,00	4%
Puglia	2.500.000,00	158.000.000,00	2%
Sardegna	2.000.000,00	76.600.000,00	3%
Sicilia	7.990.000,00	122.650.000,00	7%
Toscana	2.100.000,00	58.000.000,00	4%
Umbria	9.780.000,00	48.600.000,00	20%
Valle d'Aosta	250.016,23	7.700.507,88	3%
Veneto	5.565.863,00	71.428.572,00	8%

LIMITI DI IMPORTO E PERCENTUALI PREVISTE PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE

Regione	Progetto di cooperazione...			Spese preparatorie		
	Importo min	Importo max	Anticipo	Importo % min	Importo % max	Importo max % progetto non approvato
Abruzzo	©	©	©	©	10%	10.000
Basilicata	©	©	50%	©	©	©
Calabria	©	©	©	©	15.000	©
Campania	©	350.000	50%	©	9%	©
Emilia Romagna	©	©	©	©	10%	10.000
FVG	©	©	50%	©	©	5.000
Lazio	©	©	50%	©	10%	©
Liguria	©	©	*	©	10%	©
Lombardia	©	©	©	©	©	©
Marche	©	©	50%	©	©	©
Molise	100.000	©	©	©	©	©
Piemonte	©	©	*	©	5%	©
P.A. Bolzano	©	©	50%	©	20%	©
P.A. Trento	©	©	©	©	20%	*
Puglia	©	©	50%	©	2% [°]	©
Sardegna	©	©	50%	©	*	©
Sicilia	©	©	©	©	©	©
Toscana	©	©	©	©	5%	©
Umbria	©	©	©	©	1,5	©
Valle d'Aosta	©	250.000	*	©	©	©
Veneto	100.000	©	©	©	10%	10.000

© non previsto/non indicato

* previsto, ma assenza di indicazioni di importo

° 5.000 interterritoriali e 10.000 transnazionali

INTENSITÀ DI AIUTO

Regione	Progetto complessivo	Spese preparatorie	Spese di attuazione
Abruzzo	100%	©	©
Basilicata	100%	©	©
Calabria	100%	©	©
Campania	100%	©	©
Emilia Romagna	©	100%	80%
FVG	100%	©	©
Lazio	©	100%	80%
Liguria	©	100%	©
Lombardia	100%	©	©
Marche	©	©	©
Molise	©	100%	©
Piemonte	©	100%	©
P.A. Bolzano	©	100%	©
P.A. Trento	©	100%	©
Puglia	©	100%	©
Sardegna	100%		©
Sicilia	©	100%	©
Toscana	©	100%	©
Umbria	100%	©	©
Valle d'Aosta	100%	©	©
Veneto	©	100%	©

© *non indicato*

BENEFICIARI

Regione	GAL	Partenariati rurali non GAL	Partenariati non rurali	Attori Locali
Abruzzo	•	•	•	
Basilicata	•			•
Calabria	•			•
Campania	•			
Emilia Romagna	•	•		
FVG	•			
Lazio	•			
Liguria	•			
Lombardia	•			
Marche	•			•
Molise	•			•
Piemonte	•			•
P.A. Bolzano	•			•
P.A. Trento	•			•
Puglia	•			•
Sardegna	•			•
Sicilia	•			
Toscana	•			•
Umbria	•	•	•	
Valle d'Aosta	•			
Veneto	•			•

MISURE/SOTTOMISURE NON ATTIVABILI CON LA MISURA 19

Misure	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna *	Fvg	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	P.A. Bolzano	P.A. Trento	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Vda	Veneto	
1.1					@		@					@										
1.2					@							@										
2				@	@		@					@								@		@
3					@															@		
4.1					@																	
4.2					@							@										
4.3					@							@										
4.4					@							@										@
5							@					@							@	@	@	@
6.1		@					@					@							@	@	@	@
6.2		@																	@	@	@	@
6.3												@								@	@	@
6.4																				@	@	@
6.5												@								@	@	@
7.1							@					@							@		@	@
7.2																					@	@
7.3					@							@								@	@	@
7.4					@																@	@
7.5																						
7.6					@																	
7.7																						@
8.1		@			@							@							@		@	@
8.2		@										@							@		@	@
8.3		@										@							@		@	@
8.4		@										@							@		@	@
8.5		@										@							@		@	@
8.6		@			@														@			
9							@					@										@
10		@		@	@		@					@		@					@	@	@	@
11		@		@	@		@					@		@					@	@	@	@
12		@			@							@							@	@	@	@
13		@		@	@		@					@		@					@	@	@	@
14							@					@							@	@	@	@
15				@								@							@		@	@
16.0														@					@			@
16.1		@			@		@					@		@					@		@	@
16.2		@					@					@		@					@			
16.3														@					@			@
16.4														@					@			
16.5		@			@		@					@		@					@			
16.6														@					@			
16.7												@		@					@			@
16.8		@					@							@					@			@
16.9					@									@					@			
16.10		@												@					@			@
17												@		@					@		@	@

* Il dettaglio delle sottomisure in Emilia Romagna è il seguente: misura 4 (4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.3) misura 6 (6.1.1); misura 7 (7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.6.1), misura 8 (8.1.3, 8.6.1) misura 16 (16.1.1, 16.5.2, 16.9.1)

ACRONIMI

AdG - Autorità di Gestione
AdP - Accordo di Partenariato
CLLD - Community Led Local Development
CTE – Cooperazione Territoriale Europea
ENRD – European Network for Rural Development
FEAMP – Fondo Europe per gli Affari Marittimi e della Pesca
FEASR- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FES – Fondo Sociale Europeo
FESR – Fondo Europea per lo Sviluppo Regionale
GAL- Gruppo di Azione Locale
GEIE- Gruppo Europeo Interesse Economico
ICT - Information and Communication Technology
LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale
ONG - Organizzazione non Governativa
OP - Organismo Pagatore
PAL - Piano di Azione Locale
PEI - Partenariato Europeo per l'Innovazione
PSL - Piano di Sviluppo Locale
PSR - Programma di Sviluppo Locale
SCE - Società Cooperativa Europea
SFC - Structural Found Communication
SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo
SSL - Strategia di Sviluppo Locale
UE - Unione Europea

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017
CSR - Centro stampa e riproduzione s.r.l.
Via di salone, 131 – 00131 Roma

Impostazione metodologica e redazione
del documento a cura del Gruppo di Lavoro

ReteL.E.A.D.E.R

ReteL.E.A.D.E.R è un progetto della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una piattaforma dove costruire e condividere la conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione sostenuti dalla *misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader* dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal Fondo Comunitario FEASR.



Per informazioni:

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

Documento realizzato dal gruppo di lavoro ReteL.E.A.D.E.R. nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari



Rete Rurale Nazionale

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/reterurale>

ISBN: 978-88-9959-553-1